



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 582

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 7 giugno 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 6

Plenaria » 8

2^a - Giustizia:

Plenaria » 44

5^a - Bilancio:

Plenaria » 49

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 57

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 262) » 81

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 263) » 81

Plenaria » 82

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122) » 105

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123) » 105

Plenaria » 106

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 111

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 118

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	124
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	130
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 170)</i>	»	145
<i>Plenaria</i>	»	145

Commissioni bicamerali

Per la semplificazione:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	165
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	166

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	175
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 7 giugno 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione del Senato
FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
FANUCCI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12,05

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297 (TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 7 giugno 2016

Sottocommissione per i pareri**154^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2309) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**399^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene non condivisibile l'orientamento del relatore. A suo avviso, sarebbe irragionevole finanziare una banca per gli investimenti in infrastrutture con sede a Pechino. Sarebbe preferibile, piuttosto, impiegare quelle risorse sul territorio nazionale, per il bene pubblico.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene necessari ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell'elevato importo della quota di partecipazione prevista per l'Italia, pari a 2,57 miliardi di dollari, di cui è previsto che sia effettivamente versato solo il 20 per cento.

A suo avviso, sarebbe opportuno un chiarimento anche dal punto di vista della copertura finanziaria del provvedimento.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel precisare che le questioni relative alla copertura finanziaria e alla destinazione delle somme versate dovrebbero essere approfondite dalla Commissione competente in materia, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) propone di formulare un parere favorevole, con alcune condizioni. Innanzitutto, in via generale, dovrebbe essere prevista la partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi.

Inoltre, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al secondo periodo del comma 2, sarebbe opportuno sostituire le parole: «amministrazioni competenti» con le seguenti: «amministrazioni procedenti», mentre, al comma 3, bisognerebbe introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta.

Allo stesso comma, bisognerebbe anche rivedere la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza, nonché chiarire che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decorre non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa. Al medesimo comma 3, al terzo periodo, ritiene opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

Segnala, inoltre, che, al comma 4 del capoverso «Art. 14», dopo la parola: «licenze», sarebbe preferibile aggiungere l'altra: «permessi», mentre ai commi 2 e 5, dopo le parole: «cinque giorni», dovrebbe essere aggiunta la parola: «lavorativi».

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-*bis*», comma 2, lettera *b*), l'ultimo periodo dovrebbe essere sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti, il termine resti sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al capoverso «Art. 14-*ter*», comma 2, sarebbe opportuno inserire le seguenti parole: «nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-*bis*, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.».

Al capoverso «Art. 14-*quater*», comma 2, sottolinea la necessità di prevedere che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indizione di una nuova conferenza di servizi.

Infine, evidenzia la necessità di inserire una norma transitoria, allo scopo di stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Formula, quindi, alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, sarebbe opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste. Al comma 4, terzo periodo, del medesimo capoverso, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-*bis*», comma 2, lettere *b*) e *c*), appare opportuno valutare, a suo avviso, l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra «dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale».

Quanto all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-*ter*», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.

La senatrice LO MORO (*PD*) con riferimento alla prima delle condizioni proposte dal relatore, ritiene opportuno precisare la natura della partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi.

In ogni caso, nel valutare particolarmente dettagliato ed esaustivo il parere espresso dal relatore, anticipa il proprio voto favorevole.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), in riferimento alla osservazione della senatrice Lo Moro, precisa che si tratta di partecipazione in senso tecnico. Tuttavia, poiché si ritiene utile inserire un chiarimento a tale riguardo, propone di aggiungere le seguenti parole: «nelle forme definite nel Capo III della legge n. 241 del 1990».

Il sottosegretario RUGHETTI prende atto delle condizioni formulate dal relatore, che effettivamente contribuiscono a una migliore definizione del testo. Peraltro, alcune delle modifiche proposte consentono un coordinamento normativo con il codice degli appalti, recentemente approvato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur ritenendo condivisibili alcuni rilievi proposti dal relatore, considera eccessivamente generiche le considerazioni formulate come osservazioni. Infatti, si rischia di rimettere al Governo la valutazione sulla opportunità di inserire alcune modifiche che, al contrario, dovrebbero essere irrinunciabili, alla luce dei principi e criteri previsti dalla legge delega.

Il relatore PAGLIARI (PD) sottolinea che la Commissione può legittimamente valutare l'opportunità di formulare come condizioni alcune osservazioni, o viceversa, che tuttavia recano modifiche del testo molto dettagliate. Del resto, questi sono i soli strumenti attraverso i quali il Parlamento può incidere sullo schema di decreto legislativo.

A tale proposito, ricorda che, secondo quanto è previsto dalla stessa legge n. 124 del 2015, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su di esse, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro dieci giorni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(302) DE POLI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. – Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1522) ORELLANA e BATTISTA. – *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(281) MARINELLO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) RANUCCI. – *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) NENCINI ed altri. – *Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) MANCONI e ICHINO. – *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) MILO ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. – *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1632) Laura PUPPATO ed altri. – *Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

(1782) VERDUCCI ed altri. – *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.11.

La PRESIDENTE dichiara improponibile la prima parte dell'emendamento 2.25, nonché gli emendamenti 4.5, 8.20, 8.21, 11.12, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 potrebbero essere dichiarati inammissibili, anche in considerazione dell'orientamento assunto dalla Presidenza del Senato, in riferimento alla ammissibilità di un emendamento premissivo, recante aspetti essenziali del contenuto dell'intero provvedimento, presentato in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2081, in materia di unioni civili.

La PRESIDENTE si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti segnalati dal senatore Calderoli, all'esito di una più approfondita istruttoria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella giornata odierna, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato – o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione – della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– si manifesta l'esigenza di chiarire il rapporto tra gli articoli 14 e seguenti, come modificati dallo schema di decreto legislativo, e l'articolo 17- *bis* della legge n. 241 del 1990, affinché non sorgano dubbi interpretativi in ordine all'applicazione dell'articolo 17-*bis*, nel caso in cui sia da acquisire un solo atto di assenso, e invece degli articoli 14 e seguenti quando siano richiesti due o più atti di assenso;

– si manifesta l'esigenza di coordinamento e di armonizzazione con l'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

– si evidenzia altresì l'esigenza di introdurre nel codice del processo amministrativo, in tema di notificazione degli atti deliberati in conferenza dei servizi, una previsione secondo cui l'impugnazione di quegli atti sia proposta nei confronti delle amministrazioni che vi abbiano partecipato con atto notificato, oltre che ad almeno uno dei controinteressati, all'amministrazione procedente, indicandosi nell'epigrafe tutte le altre. L'amministrazione procedente comunica immediatamente l'atto di cui ha ricevuto la notifica alle altre indicate nell'epigrafe del ricorso. In caso di omessa indicazione di taluna delle amministrazioni partecipanti al procedimento, il giudice ne ordina la chiamata in causa ai sensi dell'articolo 19 del codice del processo amministrativo,

esprime parere favorevole a condizione che:

– in via generale sia prevista, nelle forme definite nel Capo III della legge n. 241 del 1990, la partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi;

– all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, al secondo periodo, siano sostituite le parole: «amministrazioni competenti» con le seguenti: «amministrazioni precedenti»;

– all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia introdotto un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;

– all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3:

a) sia rivista la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza;

b) sia chiarito comunque che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, decorra non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, al terzo periodo, sia previsto che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, dopo la parola: «licenze» sia aggiunta la parola: «permessi»;
- al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, dopo le parole: «cinque giorni», sia aggiunta la parola: «lavorativi»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b), l'ultimo periodo sia sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti, il termine resti sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, siano inserite le seguenti parole: «nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indizione di una nuova conferenza di servizi;
- sia inserita una norma transitoria, con la quale stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, è opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, terzo periodo, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), appare opportuno valutare l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra «dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione Digitale»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

Art. 1.

1.1

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Diritti delle persone sorde, sordocieche e superamento delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 32 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e delle legge 67 del 10 marzo 2006 e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, formazione ed informazione dei medici di base e dei pediatri, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, impiantologia cocleare, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia.

3. la Repubblica adotta misure atte a garantire per ogni minore sordo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

4. La Repubblica riconosce e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

5. Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie per il minore sordo e sordocieco e delle persone sorde a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi

ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale.

6. Nessuna persona sorda e sordocieca può subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerte misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato».

1.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la:* «Diritti delle persone sorde, sordocieche e superamento delle Barriere della comunicazione»;

b) *al comma 1, dopo i numeri:* «2 e 3» *inserire il numero:* «32» *e sopprimere le parole:* «con disabilità uditiva in genere» *e, dopo le parole:* «rimozione delle barriere», *sopprimere le parole:* «alla comprensione ed»;

c) *al comma 2 dopo le parole:* «finalizzati alla prevenzione» *inserire le parole:* «alla diagnosi», *dopo le parole:* «preventive in gravidanza» *inserire le parole:* «formazione ed informazione dei medici di base e dei pediatri», *dopo le parole:* «protesizzazione uditiva precoce», *inserire le parole:* «impiantologia cocleare», *sopprimere, infine, gli ultimi due periodi fino a* «psicologico e neuropsicologico»;

d) *sopprimere il comma 3;*

e) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-bis). La Repubblica adotta misure atte a garantire per ogni minore sardo l'acquisizione e l'uso della lingua italiana parlata e scritta.

3-ter). La Repubblica riconosce e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile.

3-quater). Fatta d'obbligo l'acquisizione della lingua italiana parlata e scritta per ogni persona sorda, in quanto cittadina italiana, la Repubblica riconosce il diritto delle famiglie per il minore sordo e sordocieco e delle persone sorde a scegliere ulteriori modalità comunicative, percorsi educativi ed ogni ausilio utile al raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. (libertà di scelta).

3-quinques. Nessuna persona sorda e sordocieca PUQ subire forme di discriminazione diretta ed indiretta dinanzi alla personale scelta comunicativa adottata, tanto meno essere oggetto di forme di coercizione che limitino tale libertà, a ciascuna devono essere offerte misure e strumenti tali da consentirle condizioni di pari opportunità e partecipazione in ambito sia pubblico che privato».

1.3

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e 3», con le seguenti: «3, 32 e 117», e le parole «e 26», con le seguenti: «, 26 e 35».

1.4

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 21 e 26», con le seguenti: «dell'articolo 26».

1.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articolo 21 e 26», con le seguenti: «dell'articolo 26».

1.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e alla cura della sordità», con le seguenti: «, alla cura e alla riabilitazione della sordità in particolare», e aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «riconosce, promuove e tutela», inserire le seguenti: «l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) attraverso», e sopprimere le parole, «, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS)».

1.7

ENDRIZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione della condizione di svantaggio»;*
 - b) *al terzo periodo, dopo le parole: «Garantisce la diffusione», inserire le seguenti: «e la piena accessibilità»;*
 - c) *al quarto periodo, dopo le parole: «Promuove, altresì, la ricerca scientifica».*
-

1.8

TORRISI, MANCUSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «(lingua italiana), sopprimere le seguenti: «parlata e scritta»;*
 - b) *sostituire le parole: «persone con disabilità» con le seguenti: «persone sorde».*
-

1.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra» con le seguenti: «promuovendo ogni».

1.10

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 2, penultimo periodo, sostituire le parole: «, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e LIS tattile e ogni altra» con le seguenti: «promuovendo ogni».

1.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, in provincia di Bolzano, la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono parificate alla lingua dei segni italiana (LIS) e alla LIS tattile italiana».

Art. 2.**2.1**

DIRINDIN, GRANAIOLA

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

Mario MAURO

*Sopprimere l'articolo.***2.3**

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fare uso della LIS, della LIS tattile e/o» con le seguenti: «fare uso di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata ovvero».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno» con le seguenti: «a qualsiasi metodo alternativo di comunicazione o di sostegno».

2.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fare uso della LIS, della LIS tattile e/o» con le seguenti: «fare uso di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata e».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno» con le seguenti: «a qualsiasi metodo alternativo di comunicazione o di sostegno».

Art. 3.

3.1

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Prevenzione e diagnosi precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. Tutela della salute). – 1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordeciechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di

luce e con l'attivazione di *display*, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile».

3.2

TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo un'informazione il più possibile completa su percorsi e scelte comunicative e linguistiche, nel pieno rispetto dell'integrità della persona sorda».

3.3

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 2.

3.4

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Prevenzione e diagnosi precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. Tutela della salute»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica promuove interventi informativi e di sostegno psicologico per le famiglie dei minori sordi e sordociechi e delle persone sorde, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.»;

c) dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche competenti facilitano l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante adeguata formazione del personale, allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione; sportelli aperti al pubblico in idonee condizioni di luce e con l'attivazione di *display*, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.5

ENDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). La Repubblica promuove e garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, l'accessibilità all'utilizzo di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona con disabilità uditive di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché agli ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui lo svantaggio risulta avere maggior impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali».

3.0.1

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piena applicazione della legge 5 febbraio-1992, n 104)

1. La Repubblica promuove la piena attuazione e applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso le convenzioni previste all'articolo 38 della medesima legge».

Art. 4.

4.1

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *(Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica ammini-*

strazione) – 1. – La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi comunicativi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica, con esplicito riferimento a la cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico negli spazi ambientali. Allestimento di idonei cartelli con simboli internazionale di accesso alla comunicazione che segnalano la possibilità di superare pericolo, ostacoli.

3. La Repubblica promuove le tecnologie della sottotitolazione, del *respeakeraggio* e l'utilizzo della LIS e per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, congressi, giornate di studio, simposi e seminari promossi e sovvenzionati da amministrazioni pubbliche devono essere rese accessibili e fruibili attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione stenotipia, *respeakeraggio* e altri sistemi tecnologici.

5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili, garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgono la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi.

Promuove, altresì, la prestazione di servizi di sottotitolazione, interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.

7. Can riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS- e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanta di-

sposto ai semi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde e sordocieche, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa.

8. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena fruibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, di eventi culturali, del turismo accessibile della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

9. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde e sordocieche, quali: formazione alla persona, visite guidate in LIS e LIS tattile, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero».

4.2

CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «specie se di nuova costruzione».

4.3

DIRINDIN, GRANAIOLA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Superamento delle barriere della comunicazione. Accesso all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati, fruibilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e ai rapporti con la pubblica amministrazione»;*

b) *Al comma 2 dopo le parole: «automazione e demotica» aggiungere infine le seguenti parole: «, con esplicito riferimento alla cura dell'acustica ambientale e di soluzioni tecnologiche che facilitino e potenzino l'indizio acustico degli spazi ambientali, Allestimento di idonei cartelli con simbolo internazionale di accesso alla comunicazione che segnalino la possibilità di superare pericolo, ostacoli.»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «La Repubblica promuove» sostituire con le seguenti: «la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione» con le parole: «le tecnologie della sottotitolazione, del respeakeraggio e l'utilizzo della LIS»;*

d) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, congressi, giornate di studio, simposi e seminari promossi e sovvenzionati da amministrazioni pubbliche devono essere rese accessibili e fruibili attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione (stenotipia, *respeakeraggio*) e altri sistemi tecnologici.»;

e) *al comma 6 dopo le parole:* «la prestazione di servizi di» *inserire la parola:* «sottotitolazione,»;

f) *al comma 7 sostituire le parole:* «con disabilità uditiva in genere e sordocieche,» *con le seguenti:* «, ferma restando la facoltà delle stesse di individuare altra persona di propria fiducia per garantirsi l'efficacia dell'assistenza comunicativa».

4.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione» *con le seguenti:* «la diffusione l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, e delle tecnologie per la sottotitolazione» *con le seguenti:* «la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.6

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione e l'utilizzo della LIS, e delle tecnologie per la sottotitolazione» *con le seguenti:* «la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS, la LIS tattile e le tecnologie per la sottotitolazione».

4.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS» aggiungere le seguenti: «e ogni altro metodo inclusive».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia».

4.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS» aggiungere le seguenti: «e ogni altro metodo inclusivo».

4.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «Promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104,».

4.11

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «l'uso di ogni metodologia nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile» con le se-

guenti: «l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile».

4.12

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 6, dopo le parole: «tecnico e informatico» inserire le parole: «, accessibile ed inclusivo,».

4.15

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «, altresì», con le seguenti: «ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 7, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

4.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7, dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanta disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

Art. 5.**5.1**

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5 – 1. La Repubblica garantisce l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastica e di ogni altra figura operante nella scuola, garantisce inoltre la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi dell'assistente per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici ed informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessita di ciascun alunno in conformità a quanta previsto dalla legge n. 104/92 e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni,

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'uso della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché (apprendimento di ogni altra modalità comunicati va necessaria alla piena inclusione».

5.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Scuola). – 1. La Repubblica garantisce l'inclusione degli alunni sordi e sordociechi nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il superamento delle barriere culturali, la corretta informazione e formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti curricolari e di sostegno, del personale scolastico e di ogni altra figura operante nella scuola, garantisce inoltre la presenza dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno e degli assistenti alla comunicazione per gli alunni sordi e dell'assistente per gli alunni sordociechi, l'utilizzo di ausili tecnologici e d'informatici ed ogni altra misura volta ad assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessita di ciascun alunno in conformità a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 e attraverso progetti personalizzati e facilitanti da condividere tra le figure scolastiche, le strutture sanitarie territoriali di riferimento, le famiglie e gli alunni se maggiorenni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'uso della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione».

5.3

FAVERO

Al comma 1 sostituire le parole: «i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi, dell'interprete LIS e LIS tattile,» con le parole: «studenti sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti sordociechi di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'interprete LIS e LIS tattile specializzato in ambito educativo nei curriculum bilingui di cui al comma 3,».

5.4

TORRISI, MANCUSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «la piena partecipazione», inserire le seguenti: «e accessibilità»;*

b) *al comma 2, e dopo le parole: «(lingua italiana), sopprimere le seguenti: «parlata e scritta».*

5.5

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.6

CALDEROLI

Al comma 2, dopo le parole: «della ricerca garantisce», sostituire le parole: «l'apprendimento», con le seguenti: «l'insegnamento».

5.7

CALDEROLI

Al comma 2, dopo la parola: «nonché» sostituire le parole: «l'apprendimento», con le seguenti: «la conoscenza».

5.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 3.

5.9

FAVERO

Al comma 4 dopo la parola: «assistente alla comunicazione» inserire le parole: «per studenti sordi» e sostituire le parole: «per bambini sordociechi» con le seguenti: «all'autonomia e alla comunicazione per studenti sordociechi di cui all'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104».

5.10

LANZILLOTTA

Al comma 4, sostituire le parole da: «il Ministero dell'Istruzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con l'Istituto Statale per Sordi e con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

a) determina i programmi di formazione per i predetti operatori nonché quelli per la didattica specializzata, a favore dei docenti curricolari e di sostegno con alunni sordi in classe. Tali programmi di formazione hanno validità su tutto il territorio nazionale;

b) riconosce e convalida i percorsi formativi per le figure sopradette di altri enti e associazioni che, attraverso specifico regolamento emanato dal Ministero stesso, verranno inseriti in un elenco nazionale di idoneità ad attivare percorsi formativi conformi e riconosciuti.

Su questa base il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni, opera affinché sia adottata

una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle professioni di Assistente alla comunicazione e di Interprete della LIS».

5.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, sostituire dalle parole: «il Ministero dell'istruzione» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un tavolo di esperti con il quale determinare i requisiti e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità. Sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela dei diritti delle persone sorde, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca favorisce lo sviluppo di programmi di formazione iniziale e continua».

5.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca» con le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde».

5.13

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Al comma 4, sostituire le parole: «di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca» con le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde».

5.14

FAVERO, FASIOLO

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.16

TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con», inserire le seguenti: «l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

5.17

FAVERO

Al comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca», inserire le seguenti: «da individuarsi tra le associazioni professionali di rilevanza nazionale degli interpreti LIS iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge».

5.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca», inserire le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.19

ORRÙ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, ai sensi del comma 3, articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce giuridicamente la figura dell'Assistente alla Comunicazione».

5.20

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, CORSINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi e certificazione delle competenze degli assistenti alla comunicazione nonché le modalità di aggiornamento permanente degli stessi».

Art. 6.**6.1**

Mario MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e *post* universitaria degli studenti sordi e sordociechi, attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere, della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia delle studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco».

6.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: «l'abbattimento delle barriere», inserire la parola: «culturali» e sostituire le parole: «tecnologiche e di altra na-

tura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieca» *con le parole*: «mettendo a disposizione misure inclusive e corretti strumenti, idonei a inserire pari opportunità ed autonomia, secondo persona di bisogni e opzioni indicate. Stenotipia, re speakeraggio, LIS, LIS tattile, ogni altra metodologia, soluzione e risorse».

6.3

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.

8.1

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché».

8.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, sostituire le parole: «nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e» *con le seguenti*: «attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione nonché».

Art. 9.

9.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

9.2

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. - (*Arte, cultura, tempo libero*). – 1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate alla sport, alla culturale ai tempo libera».

9.3

TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «di interpretariato LIS» con le seguenti: «erogati direttamente in lingua dei segni o attraverso servizi di interpretariato da italiano a LIS, e viceversa.».

9.4

DIRINDIN, GRANAIOLA

Dopo le parole: «il patrimonio culturale italiano alle persone sorde,» sopprimere le parole: «, con disabilità uditiva in genere.».

Art. 10.**10.1**

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Trasporti*). – 1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sana rese accessibili attraverso sistemi di sottotitolazione, servizi d'interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire, accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso sistemi di sottotitolazione la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione a altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione».

10.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: «accessibilità attraverso» inserire le seguenti: «sistemi di sottotitolazione».

Al comma 2, dopo le parole: «diffuse anche attraverso» inserire le seguenti: «sistemi di sottotitolazione».

Conseguentemente, al comma 1 e 2 dopo le parole: «LIS tattile» sopprimere le seguenti: «, sistemi di sottotitolazione».

Art. 11.**11.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere l'articolo.

11.2

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Partecipazione politica*) – 1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di sottotitolazione, interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale».

Art. 12.**12.1**

LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il regolamento di trasformazione degli Istituti atipici di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in Enti Nazionali Statali».

12.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Standard nazionali di qualità della formazione degli assistenti alla comunicazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi e certificazione delle

competenze degli assistenti alla comunicazione nonché le modalità di aggiornamento degli stessi».

Art. 13.

13.1

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

13.2

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.3

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

13.4

FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Università e della Ricerca» inserire le parole: «, sentiti l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde,».

13.5

ORRÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ogni provincia italiana, l'albo provinciale degli Assistenti alla Comunicazione della Lingua dei Segni italiana (LIS)».

Art. 14.**14.1**

FASIOLO, FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati» inserire le parole: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati» inserire le seguenti: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.3

TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, dopo le parole: «i cui membri sono designati», inserire le seguenti: «all'interno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e».

14.4

TORRISI, MANCUSO

Al comma 3, dopo le parole: «interventi per la promozione», sostituire le parole da: «delle persone sorde», fino alla fine del comma con le seguenti: «del bilinguismo».

Art. 16.**16.1**

ENDRIZZI

Al comma 1, capoverso 31-bis) sostituire le parole: «dalle persone sorde», con le seguenti: «nonché per l'accesso ai mezzi e alle tecnologie atti a favorire la comunicazione e l'informazione da parte delle persone sorde».

Tit.**Tit.1**

Mario MAURO

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordo cieche, per il superamento delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della Lingua Dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».

Tit.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordo cieche, per il superamento delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».

Tit.3

TORRISI, MANCUSO

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere della comunicazione e dell'informazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni italiana (LIS) della LIS tattile».

Tit.4

TORRISI, MANCUSO

Sostituire il titolo con il seguente: «Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana».

Tit.5

Mario MAURO

Al titolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», *con le seguenti:* «, la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordocieche»;

b) *sostituire le parole:* «la rimozione», *con le seguenti:* «il superamento»;

c) *sostituire le parole:* «alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile», *con le seguenti:* «alla comunicazione per il riconoscimento della lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile».

Tit.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Nel titolo sostituire le parole: «alla comprensione e alla comunicazione», *con le seguenti:* «della comunicazione e dell'informazione».

Tit.7

FAVERO, FASIOLO

*Sostituire le parole: «alla comprensione ed alla comunicazione», con
le seguenti: «della comunicazione e dell'informazione».*

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria**303^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), con riferimento agli emendamenti al testo unificato in titolo, osserva che tra gli emendamenti presentati dai relatori, l'emendamento 16.0.1000 apporta rilevanti modifiche in materia di disciplina delle notificazioni. Ricorda che il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto ed ottenuto una proroga del termine per la presentazione di emendamenti ovvero di subemendamenti agli emendamenti dei relatori in materia di prescrizione e di intercettazioni, ignorando che i medesimi relatori avrebbero presentato anche un emendamento in materia di notificazione. Rileva dunque che sarebbe opportuno fissare un termine anche per la presentazione di subemendamenti all'emendamento dei relatori testé citato che, quantunque riguardi una materia non contemplata nel testo unificato adottato dalla Commissione, è riconducibile in parte al contenuto di un disegno di legge (Atto Senato n. 1113) già connesso al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati. Consapevole che l'emendamento sopra citato non potrà pertanto essere dichiarato improponibile, ritiene necessario che tutti i componenti della Commissione siano messi in grado di modificare eventualmente la proposta emendativa dei re-

latori che, di fatto, riguarda una materia estranea alla disciplina di riforma approvata dall'altro ramo del Parlamento e sostanzialmente riproposta nel testo unificato adottato dalla Commissione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che è in fase avanzata lo studio relativo alle questioni di ammissibilità e proponibilità degli emendamenti e che, quanto prima, la Presidenza si pronuncerà al riguardo, sciogliendo ogni eventuale dubbio.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore LUMIA (*PD*) osserva che intende procedere alla redazione del parere sul disegno di legge in titolo dopo che si sarà conclusa la discussione generale, al fine di poter cogliere ogni utile indicazione e suggerimento in ordine ad una materia indubbiamente complessa.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale, preliminarmente, afferma che intende soffermarsi sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Con particolare riferimento all'articolo 5, ravvisa un vuoto normativo in ordine al ruolo dell'Istituto superiore di sanità che sembra essere limitato alla mera pubblicazione delle linee guida – elaborate dalle società scientifiche richiamate nel citato articolo 5 – sul proprio sito *internet*. A tale riguardo rileva che l'Istituto superiore di sanità dovrebbe, invece, avere un compito più pregnante rispetto alla qualificazione del lavoro svolto dalle società scientifiche. Si sofferma, poi, sulle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, relativo alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Sotto tale profilo, rileva un'incongruità di fondo tra la norma che prevede solo la responsabilità colposa a causa di un'imperizia dell'esercente la professione, la disposizione di cui all'articolo 7 che prevede invece una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla struttura presso cui presta la propria opera l'esercente la professione sanitaria, e la disposizione di cui all'articolo 9, che contempla invece un'azione di rivalsa nei confronti del medesimo esercente solo in caso di dolo o colpa grave. Esprime altresì alcune perplessità sull'articolo 8 del disegno di legge in esame con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione; a suo avviso è singolare che si preveda il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile,

quale condizione di procedibilità per un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Prende la parola la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la quale osserva che, configurando il disegno di legge in esame come extracontrattuale la responsabilità del professionista sanitario, lo stesso prevede espressamente la possibilità di azione diretta dell'eventuale danneggiato nei riguardi dell'operatore; a suo giudizio in tal modo non potrà che risultare confermata la tendenza al ricorso alla medicina difensiva e l'ampliamento del contenzioso, così da rafforzare ulteriormente l'esigenza, in capo all'esercente la professione sanitaria, di dotarsi di particolari polizze assicurative, particolarmente onerose dal punto di vista economico (soprattutto con riferimento ad alcune figure professionali come i ginecologi e i neurochirurghi). Ritiene che – affinché i professionisti sanitari possano esercitare più serenamente la propria attività nel rispetto e nell'interesse dei pazienti – sarebbe meglio prevedere la legittimazione passiva nel giudizio risarcitorio della sola struttura sanitaria, ferma restando la possibilità di una successiva azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, ove ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

Infine, si sofferma sul problema delle coperture assicurative, osservando che, si dovrebbe prevedere la contrattazione delle polizze da parte delle strutture sanitarie, così da prefigurare dei contratti unici aziendali a cui gli operatori potrebbero accedere con costi a proprio carico. A tale riguardo cita le prassi recentemente sperimentate in alcune Regioni come il Veneto.

Prende la parola il senatore CASSON (*PD*), il quale in via generale condivide i rilievi critici già fatti da altri componenti della Commissione in ordine al fatto che il disegno di legge in esame, pur presentando numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, è stato tuttavia assegnato in sede referente esclusivamente alla Commissione sanità. Richiama, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 sulla responsabilità per inadempimento della struttura e dell'esercente la professione sanitaria; all'articolo 8 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione; all'articolo 12 che riguarda l'azione diretta del soggetto danneggiato, nonché agli articoli 13 e 15 relativi, rispettivamente, al giudizio di responsabilità e al procedimento di nomina dei consulenti tecnici di ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel dettaglio si sofferma sull'articolo 6 concernente la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Rileva che la norma in esame, nel nuovo articolo 590-ter del codice penale, contempla esclusivamente i reati di omicidio e lesioni personali colposi a causa di imperizia e non anche di negligenza o imprudenza, come è previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 43 del codice penale. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, in ordine alla nomina dei consulenti tecnici e dei periti da parte dell'autorità giudiziaria, pur ritenendo apprezzabile il riferimento al divieto di conflitti di interessi quali presupposto per l'affidamento degli incarichi di consulenza,

ritiene che la norma debba essere meglio precisata con riferimento alle modalità di individuazione dei detti conflitti.

Interviene quindi il senatore BIANCO (*PD*), relatore presso la Commissione igiene e sanità. Replicando ai rilievi critici emersi nel corso della discussione, intende precisare che la *ratio* sottesa al disegno di legge in esame è quella di circoscrivere i comportamenti colposi rilevanti in ambito penalistico e non già creare «un salvacondotto» generale degli operatori sanitari. A tale riguardo osserva che le disposizioni del testo in esame codificano una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, lasciando comunque al giudice un'ampia e adeguata discrezionalità per la valutazione dei singoli casi di responsabilità.

Sulle affermazioni del senatore Bianco, si svolge un breve dibattito nel quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che quando il Parlamento legifera in determinate materie, e in particolare in materie complesse come quella in esame, dovrebbe avere la capacità di prefigurare con chiarezza gli effetti dell'applicazione delle nuove norme che si intende introdurre.

Il senatore BIANCO (*PD*) ribadisce come la formulazione dell'articolo 6 tragga spunto dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sulla materia in esame, con particolare riferimento alla specifica rilevanza delle linee guida sul piano dell'imperizia, quale forma di manifestazione del requisito soggettivo della colpa, e come la predetta formulazione non escluda la rilevanza penale delle condotte colpose a causa di negligenza o imprudenza, che continueranno a rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

In ordine alle problematiche sottese agli articoli 7 e 9 dei disegni di legge il senatore Bianco evidenzia come la previsione di un «doppio binario» – rappresentato, da un lato, dalla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e, dall'altro, dalla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dall'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria – rappresenti il punto di incontro dell'esigenza di conservare comunque la previsione della responsabilità extracontrattuale, quale forma generale di responsabilità, creando però un meccanismo di incentivazione del ricorso ad una forma alternativa di tutela dell'assistito suscettibile sia di assicurare una maggiore protezione a quest'ultimo, sia una minore esposizione dell'esercente la professione sanitaria.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritiene peraltro contraddittorio che il limite previsto per l'azione di rivalsa ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 non trovi una corrispondente previsione nella disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia come il dibattito abbia fatto emergere la possibilità di interpretazioni alternative del disposto dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in ordine al quale il Presidente ritiene opportuno altresì richiamare l'attenzione sulla circostanza che la formulazione del medesimo si differenzia da quella del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Tale previsione configura, quindi, l'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche citate come causa di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre il disposto dell'articolo 6 del testo in esame configura il rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e della raccomandazione previste dalla linee guida di cui al precedente articolo 5 del testo stesso come causa di esclusione della colpa grave, salve le rilevanti specificità del caso concreto.

Alla luce di tali considerazioni gli appare necessaria un'ulteriore e attenta riflessione sulla formulazione del predetto articolo 6.

Dopo un breve intervento del relatore LUMIA (*PD*) – che richiama l'attenzione sul raccordo esistente, nella struttura del disegno di legge, fra la formulazione dell'articolo 6 e il disposto del precedente articolo 5 – il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria**585^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente TONINI fa presente che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha già fissato a venerdì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3828 sul bilancio unificato, propone pertanto di fissare un termine analogo per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo al fine di poterne concludere l'esame entro il mese di giugno, analogamente a quanto si è prefissa la Camera dei deputati in relazione al richiamato disegno di legge sul bilancio unificato. Propone pertanto di fissare tale termine per la giornata di venerdì prossimo.

Su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), concordi gli altri membri della Commissione, il termine viene posticipato alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2016.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1932-A) Doris LO MORO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201 segnalando, per quanto di competenza, che si tratta di proposte all'esame dell'Assemblea, riferite ad un disegno di legge non assegnato alla Commissione in sede consultiva sul testo.

Quanto alla proposta 4.0.200, osserva che occorre valutare la possibilità di istituire l'Osservatorio ivi previsto in condizione di effettiva invarianza di oneri. Quanto, invece, all'emendamento 4.0.201 segnala che occorre valutare la possibilità di estendere il campo di impiego del fondo di rotazione.

Il vice ministro MORANDO dichiara che l'operazione prevista dall'emendamento 4.0.200 può essere assentita solo in quanto si svolga facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento 4.0.201 esprime un parere non ostativo in quanto l'estensione della platea dei beneficiari avverrebbe nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo che funziona come tetto di spesa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), dopo aver premesso che le dimensioni finanziarie del fondo erano state definite in ragione del numero di vittime della mafia, chiede chiarimenti in merito agli effetti che l'estensione della platea potrebbe produrre sui beneficiari attuali.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che coloro i quali già oggi presentano i requisiti per usufruire dei benefici del fondo subiranno un piccolo ridimensionamento dei medesimi per tenere conto dell'accesso di nuovi soggetti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO e del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.201, mentre sull'emendamento 4.0.200 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "al comma 3" la parola: "esistenti" è sostituita dalle seguenti: "e finanziarie già previste a legislazione vigente"».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, poiché le Commissioni di merito 2^a e 3^a riunite non hanno modificato il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ribadisce il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti trasmessi osserva altresì che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare, sugli emendamenti, con il parere espresso dal relatore. Segnala tuttavia che l'emendamento 4.1, pur non suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, appare in contrasto con la Convenzione internazionale sugli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere di contrarietà sull'emendamento 4.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con i seguenti presupposti: – che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito provvedimento legislativo; – che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 possano essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10; – che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, possano essere messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. In

relazione agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.137 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2) e 5.3 (testo 2) e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.3 (testo 2) posto che sul testo base la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza della medesima. Segnala altresì che occorre valutare le proposte 1.27 (testo 2)/1 e 4.24 (testo 2)/4. Ricorda, infine, che la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà su di un emendamento identico al comma 5 dell'emendamento 2.0.5 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la possibilità di avvalersi di esperti esterni prevista dall'emendamento 1.51 (testo 2) possa comportare oneri finanziari non quantificati e non coperti. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 5.3 (testo 2), mentre il parere è contrario sulla proposta 1.27 (testo 2)/1 in quanto il Ministero della giustizia dovrebbe sostenere degli oneri per dotarsi della struttura tecnica necessaria a svolgere le funzioni ivi indicate. Il parere è invece non ostativo sul subemendamento 4.24 (testo 2)/4. Quanto, infine, all'emendamento 2.0.5 (testo 2) dichiara di condividere la proposta del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sul comma 5.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.137 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2) e 5.3 (testo 2) e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.51 (testo 2), 5.3 (testo 2) e 1.27 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 5. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2309) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, nel corso della prima lettura, ha subito una modifica di natura esclusivamente formale e non appare pertanto necessario richiedere una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti già resi dal Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è dotato di relazione tecnica positivamente verificata e non è stato modificato nel corso della prima lettura. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti già resi durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, va appurato se risulti necessario apprestare una clausola di salvaguardia per i conferimenti di capitale che la istituenda Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture può attivare a semplice chiamata, pari – nel caso italiano – a 2,057 miliardi di euro. Tale richiesta è senza dubbio allo stato solo eventuale, ma l'impegno giuridico risulta assunto immediatamente. Risultano, poi, necessari chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto a tradurre l'onere relativo al conferimento iniziale nel capitale della Banca, pari a 514 milioni di dollari statunitensi, in una necessità di copertura pari a complessivi 515 milioni di euro. La relazione tecnica, infatti, non fornisce elementi sulle motivazioni che abbiano indotto ad ipotizzare un tasso di

cambio difforme da quello registrato negli ultimi anni, con un verosimile rischio di sovracopertura. Occorre, infine, conferma che l'utilizzo del conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che potrebbe pressoché esaurire le relative disponibilità in caso di rilevanti oscillazioni dei cambi (coperte con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2), non potrà dar luogo ad effetti negativi sull'attività della società SACE S.p.A. o sugli impegni assunti per attività commerciali internazionali, che la norma originaria individua come impieghi dei fondi citati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione al testo, osserva, per quanto riguarda l'ipotesi di prevedere una clausola di salvaguardia in relazione ai conferimenti di capitale «a chiamata», così denominati in quanto volti a far fronte a passività eventuali, che i conferimenti medesimi si verificherebbero soltanto dopo che fossero state utilizzate, nell'ordine, le riserve a tal fine precostituite, gli utili netti, il capitale versato nonché le eventuali ulteriori riserve. Ritiene pertanto la probabilità che si verificino ulteriori conferimenti di capitale «a chiamata» estremamente ridotta, anche in virtù del fatto che tale evento non si è mai verificato per questo genere di operazione.

Quanto alla scelta del tasso di cambio, riferisce che al momento della predisposizione del disegno di legge, per ragioni di cautela, si è deciso di impiegare un tasso particolarmente sfavorevole sulla base delle condizioni al momento prevalente nei mercati valutari. Propone quindi di mantenere inalterato tale parametro.

Per quanto riguarda infine il conto corrente di tesoreria relativo all'operatività della SACE, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non vi ha mai attinto anche in virtù dell'estrema solidità patrimoniale della SACE medesima.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta erano stati illustrati gli ultimi emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO esprime la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 42.200, nonché sui subemendamenti 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20, specificando, in relazione a queste ultime, che non si può escludere che le funzioni ivi richiamate possano essere svolte con le risorse già disponibili per i comuni, ma appare comunque necessario acquisire una relazione tecnica che lo attesti. Tale relazione è altresì necessaria con riferimento al subemendamento 42.1000/1. Ritiene invece suscettibili di produrre maggiori oneri finanziari l'emendamento 48.79 (testo 2) e il subemendamento 34.0.100/22. Propone altresì di esprimere un parere di contrarietà sul subemendamento 28.100/6, sia nel testo 2 che nel testo 3 in quanto le norme in questione non producono effetti finanziari diretti, mentre il parere è non ostativo sulle proposte 42.100/5, 42.1000 e 47.0.100.

Passa quindi alla valutazione dei subemendamenti 47.0.100/1 e quelli di analoga formulazione, rilevando che essi non comportano problemi dal punto di vista finanziario, quanto piuttosto possibili controindicazioni in termini di difficoltà di attuazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di segnalare le possibili conseguenze indirette tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene possibile limitare il parere a una semplice contrarietà anche sulle successive proposte 47.0.100/12 e 47.0.100/13, mentre ritiene non assentibile la successiva 47.0.100/14 in assenza di una compiuta relazione tecnica. Esclude effetti onerosi in relazione alle riformulazioni 34.0.100/14 e 52.0.46 (testo 3). Conclude sottolineando che la proposta 37.0.6 (testo 4) può ritenersi compatibile con le esigenze di bilancio nella parte ordinamentale, che intende tutelare il principio di trasparenza, mentre non risulta conforme, al comma 2, alla normativa contabile nella parte in cui introduce una rigidità sotto forma di destinazione fissa dei proventi da sanzioni, minando così il principio dell'unicità del bilancio.

Il PRESIDENTE propone allora di condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento da ultimo nominato alla soppressione dell'ultima parte del comma 2. Stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 42.2000, 48.79 (testo 2), 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1 e 47.0.100/14. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12, 47.0.100/13, 28.100/6 (testo 2) e 28.100/6 (testo 3). Sull'emendamento 37.0.6 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 33.0.100 e dei relativi subemendamenti, nonché delle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria

369^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'opportunità di una nuova programmazione della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, la quale potrebbe avere inizio nella giornata di giovedì, così da consentire il necessario approfondimento in Commissione, insieme con un corretto equilibrio dei tempi di trattazione nei due rami del Parlamento.

Fa presente che in assenza del parere della Commissione bilancio sui subemendamenti presentati sono accantonati gli emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 4.24 (testo 2) e 4.89 (testo 2), così come i relativi subemendamenti. Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2 precedentemente accantonati.

Dopo che l'emendamento 1.24 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.28, 1.29, 1.38, 1.53, 1.54, 1.57, 2.42, 2.44, 2.45, 2.98 e 2.108.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 1.67, che risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.12, nonché la proposta 2.20.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24. La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.25.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone una riformulazione dell'emendamento 2.117, tesa a specificare la necessità del ricorso a un conto corrente bancario dedicato e senza spese.

Il sottosegretario BARETTA si associa alla proposta del relatore, in quanto idonea a specificare che il menzionato conto corrente senza spese è esclusivamente finalizzato alla gestione del rapporto tra la banca e il debitore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 2.117 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando accolto.

Si passa alla trattazione dei successivi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara l'inammissibilità per estraneità della materia dell'emendamento 2.0.5 (testo 2), dei relativi subemendamenti e dell'emendamento 2.0.6.

Su proposta del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira gli emendamenti 2.0.7, 2.0.10 e 2.0.14 mentre gli emendamenti 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.11 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 2.0.12.

Dopo che gli emendamenti 2.0.13 e 2.0.15 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari è posto in votazione e respinto l'emendamento 2.0.16.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 e 3.11, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2). Invita al ritiro degli altri emendamenti.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Con votazioni distinte la Commissione accoglie gli emendamenti 3.2, 3.4 (testo 2) e 3.5 (testo 2). La votazione dell'emendamento 3.6 risulta pertanto preclusa.

Il PRESIDENTE specifica che l'emendamento 3.4 (testo 2) è da intendersi riferito solo alla lettera *c*) del comma 4, essendo per la restante parte identico al testo del comma 4 del decreto-legge.

La Commissione respinge con successive votazioni le proposte emendative 3.7 e 3.8.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 3.9.

L'emendamento 3.10 decade per assenza del proponente.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 3.11.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara l'inammissibilità degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 per estraneità alla materia del decreto-legge.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il parere del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.25, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.49, 4.64, 4.67, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.85, 4.86 e 4.98, mentre è favorevole sull'emendamento 4.26. Il relatore invita quindi a ritirare le rimanenti proposte emendative.

Dopo aver ricordato l'istituzione del Fondo finalizzato al sostegno delle imprese in difficoltà nell'adempiere all'obbligazione contratta con il creditore a causa dei mancati pagamenti da parte della clientela, il sot-

tosegretario BARETTA si esprime conformemente. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.94 (testo 2) e 4.95 (testo 2).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Molinari.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sono posti successivamente in votazione gli emendamenti 4.2 e 4.3, che risultano respinti.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira l'emendamento 4.4.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 (di identico contenuto) e 4.12, 4.13 e 4.14.

Su proposta del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sono accantonati gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.

Dopo che l'emendamento 4.19 è stato dichiarato decaduto per assenza del firmatario la Commissione respinge l'emendamento 4.20.

L'emendamento 4.21, in assenza dei firmatari, è dichiarato decaduto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.22.

Il senatore SUSTA (*PD*) ritira l'emendamento 4.23.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.24 (testo 2), risultando quindi preclusi i relativi subemendamenti.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.25, che, messo ai voti, è respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.26, che è accolto. Gli emendamenti 4.27, 4.28, 4.36, 4.52, 4.53, 4.62, 4.69 e 4.88 risultano di conseguenza assorbiti.

Posti congiuntamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42.

La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 4.43, 4.44, 4.45, 4.46 e 4.47.

Su proposta del relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) viene accantonato l'emendamento 4.48.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.49 il senatore ROSSI ritira l'emendamento 4.50.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 4.51.

Dopo che il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ha ritirato l'emendamento 4.58 le proposte emendative 4.54, 4.55, 4.56 e 4.57 vengono poste congiuntamente ai voti e respinte.

Il senatore SUSTA (*PD*) ritira l'emendamento 4.59.

La Commissione respinge l'emendamento 4.60.

In accoglimento di una proposta del senatore FORNARO (*PD*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.61.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 4.63.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 4.64, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.65 e 4.67.

Su richiesta della senatrice RICCHIUTI (*PD*) viene accantonato l'emendamento 4.68 (testo 2).

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'accantonamento delle proposte emendative 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74 e 4.75.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74 e 4.75 vengono posti distintamente ai voti gli emendamenti 4.76 e 4.77, che risultano respinti.

La Commissione respinge gli emendamenti 4.78, 4.79 e 4.80, posti congiuntamente in votazione.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.81, 4.82 e 4.83.

Il senatore TURANO (*PD*) ritira l'emendamento 4.84.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti 4.85 e 4.86.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) ritira l'emendamento 4.87.

In relazione all'emendamento 4.89 (testo 2) viene disposto l'accantonamento anche degli emendamenti 4.90, 4.91 e 4.92.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.93, che la Commissione respinge.

L'emendamento 4.94 (testo 2) è accantonato.

La Commissione accoglie l'emendamento 4.95 (testo 3). Risultano di conseguenza assorbiti gli emendamenti 4.96 e 4.97.

È quindi posto in votazione l'emendamento 4.98, che la Commissione respinge.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre chiede al Presidente di accantonare l'emendamento 5.3 (testo 2), preannunciandone un'ulteriore riformulazione.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme al relatore.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) chiede un ulteriore approfondimento degli emendamenti 5.1 e 5.2, ritenendo opportuno estendere all'avvocato del creditore munito di procura le medesime facoltà di accesso ai dati previste dall'articolo 155-*sexies* come modificato dall'articolo 5.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce il parere contrario in ragione della tutela dei dati sensibili rispetto a un soggetto privato.

Il sottosegretario BARETTA non ritiene che l'avvocato del creditore possa essere assimilato, ai fini dell'articolo 5, al curatore, al commissario o al liquidatore giudiziale.

Dopo un ulteriore intervento del senatore MOLINARI (*Misto*), il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire ulteriormente la problematica e chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 6, dopo che il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha sottoscritto e ritirato l'emendamento 6.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3, mentre chiede di accantonare gli emendamenti da 6.4 a 6.7, preannunciandone una riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che gli emendamenti 6.2 e 6.3 (sottoscritto dal senatore Gianluca Rossi) sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, il presidente Mauro Maria MARINO dispone l'accantonamento degli emendamenti da 6.4 a 6.7.

Il relatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.3.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 il relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime parere contrario.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Dopo che la Commissione ha respinto con un'unica votazione gli emendamenti 7.1 e 7.2 soppressivi dell'articolo la senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede al Governo di approfondire la richiesta di informare il Parlamento sul valore effettivo della società S.G.A.

Il relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) e il sottosegretario BARETTA rispondono ricordando rispettivamente la risposta fornita dal ministro Padoan e il carattere formale dell'acquisizione della quota, visto che il MEF già detiene il controllo della società.

Il rappresentante del GOVERNO si impegna a riferire su tutti gli aspetti relativi alla operazione di acquisizione di cui all'articolo 7 nelle prossime sedute.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) prende atto dell'impegno e ritira l'emendamento 7.3.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.5. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 7.4 la senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 7.6.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.7 (testo 2).

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) ritira l'emendamento 7.8.

La Commissione respinge l'emendamento 7.9.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 11.100 a firma dei relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.27 testo 2/1**

BOTTICI

All'emendamento 1.27 (testo 2), alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1) premettere il seguente: «01) al primo periodo sostituire le parole: «presso l'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le modalità e le forme di cui all'articolo 3»;

al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed aggiungere in fine le seguenti parole: «successive alla data di iscrizione»;

dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) aggiungere, in fine: "L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3"».

1.27 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;

b) al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

1.51 testo 2/1

BOTTICI

All'emendamento 1.51 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) dopo le parole: "il creditore" sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni dall'evento, previa intimazione notificata, direttamente dal creditore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e";

alla lettera a), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a saldo del suo credito.»;

alla lettera b), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;

alla lettera b), al paragrafo «7-ter», primo periodo, sostituire le parole: «il titolo», con le seguenti: «il contratto», nonché sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni» indi, al quinto periodo, sostituire le parole: «i crediti» con le seguenti: «il relativo credito»;

alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente: «01) le parole: "Entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro 180 giorni";

alla lettera c), sopprimere il numero 4).

1.51 testo 2/2

ANGIONI

All'emendamento 1.51 (testo 2), alla lettera b), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «sette giorni».

1.51 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7: nell'alinea, dopo le parole: «il creditore,» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore stesso a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e» e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»

alla lettera c), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4», la parola: «valutazione» è sostituita dalla seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono so-

sostituite dalle seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;

alla lettera d), le parole: «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 4».

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile. Ove ricorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove necessario, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, autorizza quest'ultimo all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

al comma 9 dopo le parole: « alle lettere a), c) e d)» sono inserite le seguenti: «del comma 7, le parole: «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», le parole: «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,» e le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».

Art. 2.

2.100 testo 2/1

BOTTICI

All'emendamento 2.100 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il primo periodo con i seguenti: "Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile"»;

alla lettera b) sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti: «Entro novanta giorni» e sostituire le parole: «ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata» con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata»;

alla lettera c), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.100 testo 2/2

ANGIONI

All'emendamento 2.100 (testo 2), alla lettera c), sostituire le parole: «10 giorni » con le seguenti: «15 giorni».

2.100 testo 2/3

BUCCARELLA, BOTTICI

All'emendamento 2.100 (testo 2), alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il debitore o il titolare del diritto immobiliare possono comunque chiedere l'accertamento giudiziale del credito o conte stare le risultanze definitive della relazione giurata di stima dell'immobile con ricorso al Presidente del tribunale che, sussistendo gravi motivi, può sospendere, con o senza cauzione, gli effetti del patto di cui al comma 1. Contro l'ordinanza del Presidente del tribunale e ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile».

2.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».

2.117 (testo 2)

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «conto corrente bancario», con le altre: «un apposito conto corrente bancario senza spese».

2.0.5 testo 2/1

GIROTTI, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

2.0.5 testo 2/2

GIROTTI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nove canoni mensili o tre canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero sei canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

2.0.5 testo 2/3

CASTALDI, GIROTTI, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici» e la parola: «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «otto».

2.0.5 testo 2/4

GALIMBERTI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «sei canoni mensili o due trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali».

2.0.5 testo 2/5

GUALDANI, MARINELLO

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «almeno sei canoni mensili» con le seguenti: «almeno nove canoni mensili»;

sostituire le parole: «due canoni trimestrali» con le seguenti: «tre canoni trimestrali»;

sostituire le parole: «quattro canoni mensili» con le seguenti: «sei canoni mensili».

2.0.5 testo 2/6

GIROTTI, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

2.0.5 testo 2/7

ANGIONI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «anche non».

2.0.5 testo 2/8

GALIMBERTI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «non consecutivi» con la seguente: «consecutivi».

2.0.5 testo 2/9

GALIMBERTI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «quattro canoni mensili» con le seguenti: «otto canoni mensili».

2.0.5 testo 2/10

GIROTTI, CASTALDI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La somma da dedurre non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile».

2.0.5 testo 2/11

CARRARO

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.5 testo 2/12

BOTTICI, GIROTTI

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.5 testo 2/13

GUALDANI, MARINELLO

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.5 testo 2/14

CASTALDI, GIROTTI, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente».

2.0.5 testo 2/15

CASTALDI, GIROTTO, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 4, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

2.0.5 testo 2/16

GIROTTO, CASTALDI, BOTTICI, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.5 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

2.0.5 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore)

«1. Ai fini di cui al presente articolo, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il concedente banca o intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o di un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla ven-

dita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per la stima del bene. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente, con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.

5. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Art. 3.

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «da stipularsi entro 30 giorni», *con le seguenti:* «da stipularsi entro 60 giorni».

3.4 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

3.5 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

Art. 4.**4.24 testo 2/1**

BOTTICI

All'emendamento 4.24 (testo 2), sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) all'articolo 545 il settimo ed ottavo comma sono sostituiti

dai seguenti: "Le somme accreditate a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento accreditate in un conto bancario o postale sono pignorabili nella misura di un quinto".

Il limite al pignoramento di cui al precedente comma si applica ai conti correnti bancari e postali su cui vengono accreditate esclusivamente somme a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento».

4.24 testo 2/2

GALIMBERTI

All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-bis)», sostituire le parole: «eccedente il triplo» con le seguenti: «eccedente il quintuplo».

4.24 testo 2/3

ANGIONI

All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-bis)», sostituire le parole: «sessanta giorni » con le seguenti: «trenta giorni».

4.24 testo 2/4

BUCCARELLA, BOTTICI

All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'indennità mensile e la diaria spettanti ai membri del Parlamento possono esser pignorate nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, lettera c-bis), all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il quarto comma è abrogato».

4.24 testo 2/5

GALIMBERTI

All'emendamento 4.24 (testo 2), alla lettera «c-ter)», sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quintuplo».

4.24 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di accredito, su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende *pro quota* dei singoli cointestati e il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestati non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;

c-ter) all'articolo 546, primo comma:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ovvero di sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, gli obblighi

del terzo pignorato non operano relativamente alle predette somme, a condizione che il conto non risulti altrimenti alimentato."».

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1,

a) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per l'opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento;"

b) alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.89 testo 2/1

GIANLUCA ROSSI

All'emendamento 4.89 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo il comma 1, inserire il seguente» con le seguenti: «Dopo il comma 1, inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il sesto comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente: "Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore deve subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile."».

4.89 testo 2/2

BONAIUTI

All'emendamento 4.89 (testo 2), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il sesto comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore deve subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile."».

4.89 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono

ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.»».

4.95 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164," è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile."».

11.100

I RELATORI

a) *Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'I-RAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»;

b) *al comma 7, sostituire la parola «anno» con la seguente:* «esercizio» e le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.»;

c) *al comma 9 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti:* «di cui al comma 7».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 7 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 262

Presidenza del Vice Presidente
MARIN

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (FIN) E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS), IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 263

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI, DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSERVATORIO, DELL'UNIONE ARTISTI (UNAMS) E DEL GRUPPO DI DISCUSSIONE E PROPOSTA DOCENTI 128ABA, IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 322 E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)

Plenaria**282^a Seduta***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02726 della senatrice Montavecchi sulla presenza del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento presso la Facoltà di economia dell'università «La Sapienza» di Roma, precisando che l'iniziativa è stata organizzata dalla Facoltà di economia dell'ateneo con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui grandi temi relativi allo sviluppo del Paese. Riferisce infatti che detto ciclo di incontri prevede confronti aperti tra i protagonisti del mondo economico, finanziario, istituzionale e gli studenti ed è stato inaugurato a partire dall'anno accademico 2011-2012, sempre con l'intervento di autorevoli relatori che ricoprono posizioni di rilievo nel campo di rispettiva competenza.

Premettendo che l'utilizzo degli spazi universitari e la realizzazione di iniziative specifiche da parte degli atenei costituiscono materia rientrante nell'ambito della piena autonomia universitaria, evidenzia che all'intervento della Ministra è stata applicata la medesima procedura organizzativa prevista per tutti gli illustri ospiti intervenuti precedentemente. È prevista infatti la raccolta preventiva delle domande da parte della segreteria della Presidenza della Facoltà al fine di evitare duplicazioni dei quesiti e assicurare il tempo necessario nell'organizzazione degli incontri da dedicare alle stesse domande.

Quanto ai partecipanti che hanno liberamente manifestato il loro dissenso all'interno della Facoltà di economia durante la lezione del ministro Maria Elena Boschi, informa che si è trattato di un gruppo ristretto, costituito da circa 15 giovani, a fronte di una numerosa e attenta partecipazione alla lezione da parte di quasi 800 studenti.

Alla luce di quanto esposto, ritiene in conclusione che la manifestazione si sia svolta nel pieno rispetto del dialogo democratico e della pluralità di pensiero tra i partecipanti.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende atto che la procedura seguita dalla Facoltà riprende quanto di consueto avviene in quella sede in presenza di illustri ospiti. Ritiene peraltro che l'organizzazione dei lavori sarebbe potuta essere efficiente anche senza una selezione preventiva delle domande. Afferma infatti che il libero confronto di idee sulla riforma costituzionale avrebbe richiesto quanto meno l'invito di esponenti di opinioni diverse, anche di tenore opposto a quella del Ministro. Quanto alla richiamata autonomia universitaria, invita a prestare particolare cautela, atteso che essa può essere interpretata in maniera distorta da alcuni rettori, finendo per concretizzarsi in un utilizzo parziale di spazi pubblici.

Prende altresì atto della partecipazione all'evento da parte di quasi 800 studenti, che tuttavia non hanno posto alcun quesito, mentre solo 15 giovani hanno avuto il coraggio di manifestare la propria posizione in dissenso. Reputa peraltro che se l'intervento del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento fosse stato inserito in un contesto più variegato sul piano delle opinioni e delle forze politiche presenti, sarebbe stata fisiologica anche l'emersione di posizioni di segno opposto.

Si dichiara quindi completamente insoddisfatta della risposta, tanto più che tale *modus operandi* potrebbe mascherare iniziative di indirizzo del consenso, soprattutto in un contesto universitario in cui è risultata a suo avviso discutibile la declinazione stessa di autonomia universitaria.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02794 della senatrice Blundo e di altri senatori sulla realizzazione, specie nei licei, di percorsi di alternanza scuola-lavoro precisando che, l'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Esso consta di due componenti: un'area aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza; una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro.

Riferisce quindi che, con decreto direttoriale del 22 giugno 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha implementato la sezione speciale del Registro delle imprese relativa all'alternanza scuola-lavoro, con efficacia dall'entrata in vigore della legge n. 107, istituendo un apposito codice dedicato alla stessa.

Comunica quindi che, allo stato, è in via di definizione l'intesa tra il Dicastero dell'istruzione e Unioncamere per l'istituzione formale del Registro nelle sue due componenti.

In riferimento ai quesiti formulati, precisa che il Ministero, dopo l'entrata in vigore della legge n. 107, nella Guida operativa pubblicata l'8 ottobre 2015, in via interpretativa ha ritenuto possibile attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle scuole anche presso strutture ospitanti non iscritte allo stesso Registro, nel presupposto che la mancata

iscrizione non sia preclusiva della possibilità di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

Una volta che il Registro sarà stato formalmente istituito, tuttavia, troverà piena applicazione la norma contenuta nel comma 40 dell'articolo 1 della citata legge, che prescrive al dirigente scolastico di individuare, all'interno del suddetto Registro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza.

Per quanto concerne inoltre i dati statistici relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dalle istituzioni scolastiche nel corrente anno scolastico, puntualizza che al termine di ogni anno le singole scuole inseriscono tali dati direttamente nel sistema informativo del Ministero nell'ambito del servizio per la gestione degli studenti. Afferma pertanto che non sono ancora disponibili i dati su tutto il territorio nazionale sullo stato di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, così come prevista dalla legge n. 107, non essendosi ancora concluso l'anno scolastico di prima applicazione della legge.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), in qualità di firmataria dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando come tutt'ora persistano difficoltà interpretative sulla istituzione del Registro. Augurandosi una interpretazione definitiva dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 107 del 2015, sollecita il Dicastero a fornire quanto meno dei dati parziali. Ricorda peraltro che il ministro Stefania Giannini, intervenendo in Commissione, aveva riconosciuto la presenza di ostacoli nel percorso di alternanza scuola-lavoro, in quanto non si è tenuto conto, ad esempio, della disomogeneità del tessuto imprenditoriale.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che i senatori De Pietro, Bignami, Perrone, Giacobbe, Puppato, Lucio Romano, D'Ambrosio Lettieri, Corsini, Margiotta, Angioni, D'Adda, Liuzzi, Laniece e Bruni hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2371/1/7, e che la senatrice Montavecchi ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.9. Avverte indi

che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2371/2/7, che trae spunto dalla indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali conclusa nel marzo scorso dalla Commissione. L'obiettivo è quello di impegnare il Governo, al di là delle singole iniziative già in atto, ad elaborare una strategia più organica per la conservazione, il recupero e il restauro dei beni culturali materiali ed immateriali, valorizzando anche gli approfondimenti svolti dalla Commissione.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/2371/3/7, finalizzato fra l'altro ad eliminare le barriere architettoniche e ogni altro orpello che possa impedire la fruizione del patrimonio culturale. Illustra altresì l'ordine del giorno G/2371/4/7 relativo alla possibilità di coinvolgere le associazioni che già provvedono alla tutela e fruizione dei siti in stato di abbandono nella gestione di tale patrimonio, valorizzando la continuità e l'esperienza maturata.

L'ordine del giorno G/2371/1/7 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto dell'1.10 che modifica il titolo della legge n. 77 del 2006, al fine di mantenere una certa coerenza linguistica.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.6 relativo ad agevolazioni per le scuole finalizzate alla promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2371/5/7, volto a sollecitare un chiarimento sulla natura degli oneri e del fondo cui essi sono imputati.

L'emendamento 2.1 è dato per illustrato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati ulteriori emenda-

menti proposti dalla relatrice, pubblicati in allegato a quella seduta, su cui si era convenuto di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Comunica che non è stato presentato nessun subemendamento.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) dà conto di una riformulazione dell'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, finalizzata a specificare il fondo cui attingere risorse per la copertura dell'articolo 1, onde superare le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, della Conferenza nazionale dei presidenti di conservatorio, dell'Unione artisti (UNAMS) e del Gruppo di discussione e proposta docenti 128ABA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento ai disegni di legge in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano «Scienza con e per la società» del Programma europeo *Horizon 2020* (n. 772)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), che riepiloga i contenuti dell'affare, deciso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Premette peraltro che la 7^a Commissione non ha finora avviato alcuna procedura analoga di interazione con le Istituzioni eu-

ropee, e dunque l'occasione offerta dalla consultazione pubblica, promossa dalla Commissione europea, può rappresentare una opportunità per instaurare un confronto sui temi della ricerca. Si augura pertanto che – a conclusione dell'affare – possa essere elaborato un testo condiviso, attraverso l'apporto di tutti i commissari, in modo da inaugurare una modalità di lavoro che consenta al Parlamento di essere protagonista nella fase di elaborazione delle priorità politiche a livello europeo.

Nel preannunciare che metterà a disposizione di tutti i senatori una relazione illustrativa che approfondisce le diverse sfaccettature dell'affare, sottolinea che quest'ultimo ha lo scopo di promuovere un dialogo politico con la Commissione europea, in occasione della consultazione pubblica indetta per il periodo 11 aprile-4 luglio 2016 al fine di coinvolgere tutti i cittadini nella definizione del programma di lavoro per la parte «Scienza con e per la società» di *Horizon 2020* per l'ultimo triennio 2018-2020. L'approvazione di una risoluzione da parte della 7^a Commissione, da inviare alla Commissione europea, può rappresentare infatti a suo avviso uno strumento per indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie alla definizione di documenti europei nonché per arricchire i contenuti che la stessa Commissione europea si accinge ad elaborare, con particolare riferimento ad un segmento specifico di *Horizon 2020*. Ricorda inoltre che la 7^a Commissione ha già avuto modo di esprimersi sugli scenari relativi agli enti pubblici di ricerca, approvando nel 2014 una specifica risoluzione (*Doc. XXIV, n. 36*) su diversi aspetti del settore, alcuni dei quali potrebbero inserirsi in questo ulteriore percorso, che mira ad avere una valenza sovranazionale.

Rammenta poi che *Horizon 2020* è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la ricerca e l'innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Il programma mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all'innovazione, che permea l'intero programma. *Horizon 2020* ha un *budget* complessivo di quasi 80 miliardi di euro e rappresenta il più grande programma al mondo a sostegno della ricerca e l'innovazione.

Evidenzia indi che la struttura di *Horizon 2020* ruota intorno a tre pilastri: Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale e Sfide della società. Il piano «Scienza con e per la società» è appunto una delle sezioni di *Horizon 2020*, per il quale sono stati già approvati i primi due programmi di lavoro il 10 dicembre 2013 e il 14 ottobre 2015, e si focalizza sui seguenti sei aspetti: promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca e innovazione; etica; ricerca e innovazione responsabile; educazione scientifica; impegno pubblico nella ricerca e innovazione responsabile; «scienza aperta».

Ribadisce dunque che, in questa fase, la Commissione europea intende raccogliere i contributi di tutti i cittadini e le istituzioni sul prossimo programma di lavoro, valevole per il triennio 2018-2020, con la finalità di realizzare una cooperazione efficace tra scienza e società, reclutare nuovi

talenti per la scienza e affiancare l'eccellenza scientifica alla consapevolezza sociale e alla responsabilità.

Dopo aver precisato che una breve analisi dei risultati della consultazione sarà pubblicata il 9 settembre 2016, si sofferma brevemente sulle priorità politiche della Commissione europea, con riferimento all'intero programma *Horizon 2020* e agli obiettivi specifici che riguardano i settori della ricerca e dell'innovazione. Nel sottolineare poi che la parte «Scienza con e per la società» tenta di individuare aspetti concreti di analisi, focalizzandosi su alcune attività, pone l'accento sulle interazioni tra Orizzonte 2020 e il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, presentato di recente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che la 7^a Commissione possa giocare un ruolo importante nella individuazione delle prossime priorità per quanto riguarda il settore della scienza, tenendo conto tanto dei quesiti specifici che l'Unione sottopone a istituzioni e cittadini, quanto del contesto nazionale, caratterizzato – come si è detto – dal PNR 2015-2020. Ciò anche perchè – sottolinea il Presidente relatore – la Commissione europea avvierà un confronto con gli Stati membri sulla definizione del programma di lavoro: la risoluzione conclusiva dell'affare potrebbe dunque avere la duplice valenza di offrire spunti alle istituzioni europee e di indirizzare l'azione del Governo italiano.

Illustra dunque i quesiti specifici della consultazione pubblica, sui quali rinvia alla documentazione messa a disposizione dei senatori, rilevando comunque che detta consultazione è aperta anche ad altri commenti.

Come modalità concreta di lavoro, in fase preparatoria, potrebbe a suo avviso essere svolta una audizione con i funzionari italiani della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione europea, al fine di avere una interlocuzione diretta sui contenuti della consultazione pubblica e sull'efficacia dell'apporto parlamentare, orientativamente intorno al 15 giugno. Fa presente comunque che l'approvazione della risoluzione dovrebbe avvenire approssimativamente entro fine giugno, considerando che la consultazione pubblica termina il 4 luglio. Nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi alcune ipotesi sul prosieguo dell'*iter*, invita a valutare la possibilità di avere un confronto anche con il Commissario europeo per la ricerca, sottolineando infine positivamente che tale procedura può essere un'occasione per dare un segnale di efficace interazione istituzionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della

Federazione italiana nuoto (FIN) e della Federazione italiana scherma (FIS), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato e preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

G/2371/1/7

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, BAROZZINO, SIMEONI, BENCINI, MOLINARI, FUCSIA, DE PIETRO, BIGNAMI, PERRONE, GIACOBBE, PUPPATO, ROMANO, D'AMBROSIO LETTIERI, CORSINI, MARGIOTTA, ANGIONI, D'ADDA, LIUZZI, LANIECE, BRUNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2371 recante: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo ha la finalità di tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, in accordo con i principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

per patrimonio culturale immateriale — secondo la Convenzione internazionale Unesco adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 — si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* — come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi — che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, e si individuano, in particolare, i seguenti ambiti nei quali tale patrimonio culturale immateriale si manifesta: tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale;

l'articolo 11 della Convenzione succitata affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia;

la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novembre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite ad alberello di Pantelleria);

il patrimonio immateriale dell'umanità contribuisce a darci un senso d'identità e continuità, offrendoci un legame col nostro passato, che attraverso il presente e tenda verso il futuro. Esso contribuisce alla coesione sociale, incoraggiando un senso d'identità e responsabilità che aiuta gli individui a sentirsi parte d'una o di più comunità e della società umana in generale. Molte espressioni e manifestazioni del patrimonio immateriale dell'umanità sono oggi in pericolo, minacciate, da un lato, dalla globalizzazione e dall'omogeneizzazione culturale, dall'altro, da una mancanza di sostegno, apprezzamento e comprensione. Se il patrimonio immateriale non sarà nutrito e alimentato, rischia di scomparire per sempre, o di congelarsi come una pratica appartenuta al passato. Preservare questo patrimonio e consegnarlo alle generazioni future lo rafforza, e lo mantiene vivo, permettendogli anche di cambiare e adattarsi alle nuove esigenze;

l'Italia possiede il patrimonio inestimabile delle lingue latina e greca troppo spesso bistrattate, mentre queste lingue, non più parlate da nessun popolo, hanno svolto nella storia delle idee e della cultura un ruolo fondamentale, e tuttora costituiscono un inestimabile tesoro dell'umanità. Così il sanscrito ha, non solo in India, trasmesso intatte dottrine e speculazioni filosofiche da epoche remotissime fino ai nostri giorni; così l'arabo classico e il persiano medievale ci hanno consegnato le meditazioni dei mistici sufi e le discussioni dei pensatori che riflettevano con profondità sui testi sacri e sulle opere d'Aristotele e Platone; così la lingua ebraica, solo di recente riportata alla vita, ha per quasi due millenni tramandato la sapienza d'un popolo nelle forme consacrate dai suoi testi; così il cinese antico ci consente ancor oggi d'ascoltare la lezione di Confucio e Laoze. Tutte queste lingue, e le civiltà ch'esse esprimono, costituiscono un grande patrimonio, che va fortemente tutelato e difeso;

considerato inoltre che:

l'Europa tutta riconosce nelle civiltà greca e latina le radici storiche del proprio mondo e il tesoro inesauribile della memoria comune del vecchio continente. La lingua greca, sfruttando la sua estrema malleabilità e la sua formidabile potenza espressiva, ha dato voce al pensiero filosofico e, attraverso di esso, a concetti come quello di libertà, di virtù, di democrazia, di politica, dell'idea che trascende la miseria transeunte. È la lingua in cui s'è forgiato tutto il lessico intellettuale europeo, che ancor oggi s'adopera nell'intero mondo occidentale ogni volta che si fa riferimento a creazioni o scoperte dello spirito umano, alle scienze della natura, alla medicina, alla filosofia);

il latino, con la sua solennità e la sua concretezza, ha accolto l'eredità della Grecia, e ha costituito, ben oltre i confini temporali dell'Impero politico che la sosteneva e diffondeva, il veicolo comune della cultura europea, dando la possibilità ad uomini diversi per nazionalità, per religione e per costumi, di sentirsi cittadini di un'unica *res publica*, che, pur avendo perduto quell'unità materiale che era stata garantita da Roma, ne conservava i due doni più preziosi: la lingua unica e le leggi;

le nuove esigenze di tipo pragmatico stanno lentamente emarginando lo studio delle lingue latina e greca nelle scuole di tutt'Europa. I futuri uomini colti del nostro continente rischiano dunque d'ignorare quasi del tutto il passato in cui affondano le radici della nostra civiltà e del nostro pensiero. Non ci si può accontentare d'una conoscenza sommaria e superficiale raggiunta attraverso traduzioni e resoconti in chiave moderna: né può costituire elemento di conforto la presenza del latino e del greco come lingue in scuole di tipo professionalizzante, destinate solo a formare futuri antichisti, in cui tali discipline non hanno più la funzione formativa di garantire una possibilità all'uomo colto d'accedere alle radici del suo passato, ma costituiscono un mero strumento di lavoro per lo svolgimento della sua futura professione. Delle tre radici della civiltà europea, latina, greca e cristiana, l'Italia, per la sua particolare condizione di territorio in cui la cultura ellenica ha sviluppato fiorenti colonie e straordinarie scuole di pensiero filosofico, e Roma ha, costituito da un lato il centro propulsore dell'impero che da lei prende nome, e dall'altro la sede primaria e il punto d'irradiazione della cultura cristiana; l'Italia, dicevamo, rappresenta quasi il punto d'ideale confluenza storica;

impegna il Governo:

a farsi garante d'una continua sensibilizzazione soprattutto nelle politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta delle lingue latina e greca, come massima espressione della sostanza culturale d'Europa, portata in diverse parti del mondo;

ad attivarsi per presentare all'Unesco la domanda per dichiarare il latino e il greco «patrimonio culturale dell'umanità» non soltanto europea, ma anche extraeuropea, come elemento unificante della civiltà occidentale e come eredità d'inestimabile valore lasciataci da oltre duemilasettecento anni di storia culturale;

a voler assumersi la responsabilità di «garante della salvaguardia del latino e del greco» come discipline portanti, assieme alla filosofia, di una scuola formativa non professionalizzante, e di un'educazione globale e umana delle nuove generazioni;

a richiedere all'UNESCO di nominare l'Italia «scrinio simbolico» e crocevia delle culture e delle lingue greca e latina, perché si sviluppi un interesse che coinvolga tutti i settori della sua cultura, dal sistema scolastico al mondo della scienza, dello spettacolo e dei mezzi di comunicazione di massa.

G/2371/2/7

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premessi che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione – alla promozione e alla tutela;

l'8 marzo 2016, presso la 7 Commissione permanente del Senato, promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla «Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali», che – sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte — ha preso atto del valore inestimabile dell'offerta per quantità e qualità di beni culturali nel nostro Paese; e che, tuttavia, nel medesimo tempo, ha rilevato l'oggettiva difficoltà di sostenere i costi relativi soprattutto alla «conservazione» cui corrisponde un'atavica mancanza di fondi, viepiù aggravata dai tagli che hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie impiegate a tale finalità;

attraverso l'indagine conoscitiva la Commissione ha delineato alcune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie», prendendo consapevolezza con riferimento al patrimonio culturale sia materiale sia immateriale, dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato», fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili;

considerato che:

in merito alla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non sono state fornite risposte equilibrate e persuasive rispetto a quelle problematiche e criticità che il MoVimento 5 Stelle ha più volte evidenziate, con particolare riferimento a:

– la definizione delle «competenze» laddove si è operato in chiave macroaggregativa (sono stati uniti, cioè, settori tradizionalmente separati – archeologia, beni architettonici e paesaggistici e beni storico-artistici — costituendo un unico insieme);

– l'insufficiente dotazione organica rispetto all'ampliamento dei compiti istituzionali cui deve far fronte il Ministero: si è passati dalle circa 23.000 unità del 2006-2007 alle 19.050 stabilite nel 2013 dalla *spending review* fino ai circa 17.400 dipendenti di oggi;

– lo scorporo della «tutela» (che ora fa capo alle Soprintendenze) dalla «valorizzazione» (che fa capo ai Poli museali): con il rischio evidente di spaccare recisamente in due l'attività stessa del Ministero, diviso fra una sorta di "Agenzia turistico-commerciale", a mezzo fra pubblico e privato, per la valorizzazione, e una rete di «Sottoprefetture», in realtà piuttosto deboli, per la tutela;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti a carattere normativo, di promuovere una reale sinergia fra conservazione, recupero e restauro dei beni culturali materiali e immateriali che, insieme con la tutela e la valorizzazione dovrebbero costituire un treppiedi armonico su cui si fonda la promozione e la sopravvivenza stessa di quei beni e del patrimonio storico-artistico e culturale del nostro Paese;

a promuovere ed estendere forme di finanziamento e agevolazione fiscale affinché si aprano nuove prospettive di *fundraising* e *crowdfunding*, finalizzate a restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione dei «beni immateriali», e per progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono.

G/2371/3/7

SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premesso che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» estendendo, nello specifico, alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione – alla promozione e alla tutela;

considerato che:

la Costituzione, all'articolo 9 in particolare stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

valutato che:

in conformità al dettato costituzionale, e in particolare alla «pari dignità sociale» di cui godono tutti i cittadini senza distinzione, con legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fornendo in tal modo una risposta concreta ai bisogni delle persone disabili affinché il sistema dell'accesso alla cultura sia considerato necessità di primaria importanza oltreché obiettivo da perseguire con sollecitudine;

esistono, inoltre, disabilità anche di tipo temporaneo e momentanee esigenze di mobilità limitata, in base alle quali nei luoghi della cultura vi dovrebbero essere strutture idonee per ricevere e coordinare le molteplici e spesso diversificate necessità;

impegna il Governo:

a promuovere cultura e conoscenza come elementi cementanti e aggregativi, favorendo il superamento di ogni genere di diversità attraverso la fruizione del patrimonio culturale;

a promuovere incontri e laboratori, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di agevolare:

a) la piena accessibilità al patrimonio culturale «materiale» e «immateriale» per tutti coloro che sono affetti da disabilità di tipo sia permanente sia temporanea;

b) l'eliminazione di barriere architettoniche e d'ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione del patrimonio culturale;

c) la diffusione di sistemi di lettura in *braille* e audiodescrizioni per non vedenti.

G/2371/4/7

SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premessi che:

il presente disegno di legge estende misure di salvaguardia agli «elementi del patrimonio culturale immateriale» e, nello specifico, estende alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale, prevedendo per entrambe le categorie interventi espressamente finalizzati – oltre che alla valorizzazione e alla riqualificazione – alla promozione e alla tutela;

l'8 marzo 2016 presso la 7 Commissione permanente del Senato, promossa dal MoVimento 5 Stelle si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla «Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali», che ha delineato alcune linee-guida finalizzate a «isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie», prendendo consapevolezza – con riferimento al patrimonio culturale sia materiale sia immateriale, dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato», fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili;

tale indagine in particolare, ha dato origine sia all'inchiesta del Corriere della sera del 17 maggio 2016 sulla «mappa dei beni a rischio» sia all'iniziativa governativa bellezza@governo.it, per cui tutti i cittadini possono segnalare un «luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare»;

al tempo stesso l'indagine era stata preceduta e accompagnata dagli insistiti segnali di apprensione e di allarme circa la salvaguardia di un patrimonio come quello italiano che conta 33 «tesori» ogni 100 chilometri quadrati (dati Istat aggiornati al 2013), spesso sconosciuti o dimenticati, sul quale si accendono i riflettori non tanto per promuoverne o valorizzarne la presenza quanto per denunciare un ritardo o lo stato di abbandono in cui versano;

considerato che:

nel maggio 2016 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha assegnato 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il finanziamento del Piano «Turismo e cultura» finalizzato a un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica,

con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse, da ultimo assegnate al Dicastero dei beni culturali, per avviare al più presto, con determinazione, una politica di recupero e valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali che giacciono in stato di abbandono e di tutela dei siti storici «dimenticati», coinvolgendo le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore e che provvedono alla tutela e alla fruizione dei siti stessi.

1.1

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.2

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.3

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.4

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.5

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole».

1.6

SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), capoverso lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della loro conoscenza» inserire le seguenti: «- con particolare riguardo ai siti e agli elementi che fanno parte del medesimo territorio cui appartengono le singole istituzioni scolastiche -»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ulteriori agevolazioni per le istituzioni scolastiche statali, finalizzate alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale e all'incentivazione alla diffusione dei saperi, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.8

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.9

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.10

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono sostituite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».

1.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d-bis) inserire la seguente: "d-ter) a favorire azioni per la promozione della lettura"».

Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

1-quater. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire il comma 9 con il seguente:

''9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari a 15 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale''».

1.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di ''Capitale italiana della cultura'' ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana ''Capitale europea della Cultura 2019''. I progetti presentati dalla città designata ''Capitale italiana della cultura'' al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di

euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali».

G/2371/5/7

MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante "Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale",

premessi che:

la Convenzione internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, affida a ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia;

la Convenzione stata ratificata dall'Italia con la legge n. 167 del 2007. Tuttavia, da ultimo, la legge n. 77 del 2006 – concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista Unesco del patrimonio materiale mondiale – prevede priorità di intervento per i progetti di tutela e di restauro dei beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani Unesco, qualora gli stessi siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti;

l'articolo 4, in particolare, per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro valorizzazione, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno; i «piani» definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari;

considerato che:

le norme recate dal disegno di legge in oggetto integrano gli articoli della legge n. 77 del 2006, cosicché le misure di sostegno previste dalla legge in favore del patrimonio materiale siano destinate anche al patrimonio culturale immateriale (articolo 1); nel contempo è autorizzata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 finalizzata al sostegno degli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti ita-

liani tutelati dall'UNESCO nonché del patrimonio culturale immateriale (articolo 2);

valutato che:

a decorrere dal 2009, gli oneri per l'applicazione della legge sono quantificati dalla legge stabilità. Per il 2016 sono disponibili euro 123.000 sul capitolo 1442 ed euro 2.022.000 sul capitolo 7305 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge in oggetto andrebbe precisato se l'estensione delle misure di sostegno al patrimonio culturale immateriale previste dalla legge n. 77 del 2006 determini un incremento delle risorse da destinare alle medesime misure di sostegno;

alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 (800.000 euro per il 2016) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito in esito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 66 del 2014, in cui è stabilito che vengano istituiti nello stato di previsione di ciascun Ministero appositi fondi, separati per la parte corrente e per il conto capitale, da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio;

valutato altresì che:

la dotazione di detti fondi è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte dei residui risultanti dal «riaccertamento» è destinata a un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto. Tuttavia, al riguardo il Servizio del bilancio della Camera ha osservato che la disposizione in commento presenta alcuni profili problematici:

1) la natura della spesa oggetto di copertura: per cui gli oneri potrebbero riguardare non solo spese di conto capitale, ma anche di parte corrente, che dovrebbero essere pertanto coperte con risorse della stessa natura;

2) l'esatta individuazione del fondo da cui vengono attinte le risorse per provvedere alla copertura degli oneri: il provvedimento non precisa a quale fondo, istituito in esito alla procedura di accertamento straordinario dei residui, si debba fare riferimento, posto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 66 del 2014, i fondi istituiti sono due, uno di parte I, corrente e uno di conto capitale. Inoltre, al momento nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta presente il solo fondo di conto capitale (capitolo 7945) con uno stanziamento pari a 4,6 milioni di euro per il 2016, che è di per sé inidoneo a coprire oneri di parte corrente;

3) la mancanza di un collegamento tra le novelle introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 77 del 2006 e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2: per cui gli interventi oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 2 sono solo in parte sovrapponibili ai nuovi interventi previsti dalle novelle introdotte alla legge n. 77 del 2006 e si riferiscono al solo anno 2016, mentre le citate novelle, poiché introdotte a regime, appaiono suscettibili di determinare oneri anche per gli anni successivi al 2016. Di conseguenza gli ulteriori interventi previsti dalle novelle in esame dovrebbero trovare autonoma copertura nell'ambito delle risorse già stanziata dalla legge n. 77 del 2006;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di far chiarezza circa la natura degli oneri oggetto di copertura e del fondo cui gli oneri stessi sono imputati; nonché di verificare la sussistenza di eventuali disponibilità nell'ambito delle risorse stanziata dalla legge n. 77 del 2006 per far fronte agli ulteriori interventi previsti dalle novelle di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

2.1

ANGIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «800.000» con le seguenti: «400.000».

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1892**

1.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio)

1. Nell'ambito del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM79 (scienze geofisiche).

2. Gli incentivi di cui comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 7 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DEL GECT (GRUPPO EUROPEO
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DI GORIZIA) SULLE TEMATICHE RELATIVE
AI COLLEGAMENTI ATTRAVERSO IL NODO FERROVIARIO DI GORIZIA*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA NELL'AMBITO DELL'ESAME
DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 303*

Plenaria**241^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, rispettivamente del GECT (Gruppo europeo di Cooperazione territoriale di Gorizia) sulle tematiche relative ai collegamenti attraverso il nodo ferroviario di Gorizia, e del Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 303, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 299

Il presidente MATTEOLI ricorda che giovedì 9 giugno scade il termine per l’espressione del parere in relazione all’atto del Governo n. 299 (aggiornamento per l’anno 2015 del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI SpA).

Poiché la Commissione, in considerazione degli ulteriori impegni previsti per la settimana in corso, potrebbe avere esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo per l’esame del provvedimento, d’intesa con il relatore chiede alla sottosegretaria Vicari che il Governo possa attendere la conclusione dei lavori della Commissione, che sarà sua premura terminare il prima possibile e comunque entro l’inizio della settimana successiva.

La sottosegretaria VICARI conferma la disponibilità del Governo ad attendere la conclusione dell’esame della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, ricordando che, come previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la legge di delegazione europea vengono conferite al Governo le deleghe per il recepimento di direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Fa quindi presente che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo del disegno di legge in titolo, relativo alla legge di delegazione europea per il 2015, si compone di 21 articoli, che contengono disposizioni di delega riferite a singole materie nonché, come di consueto, di due allegati, A e B, recanti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, per le direttive indicate nell'Allegato B, gli schemi dei relativi atti di recepimento dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda le disposizioni che toccano materie di interesse per la Commissione, segnala che l'articolo 8 delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, nonché della direttiva (UE) 2015/1535.

Il regolamento riguarda la normazione europea ed incide, in particolare, sull'apparato regolatorio adottato dagli organismi di normalizzazione, quali il Comitato europeo di normazione, il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e, a livello nazionale, l'UNI (Ente italiano di unificazione) e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano). Con la direttiva (UE) 2015/1535 sono state codificate le regole che disciplinano le procedure di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Tale procedura di informazione, che prevede che ogni progetto di regola tecnica venga comunicato alla Commissione prima di essere adottato, intende favorire la trasparenza e la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, eliminando gli ostacoli che potrebbero derivare dall'adozione di regolamentazioni nazionali tecniche diverse. I criteri di delega definiti nel provvedimento in esame includono la necessità di aggiornare e coordinare le norme italiane che già disciplinano la materia con le nuove previsioni, anche con riferimento all'individuazione a regime degli organismi nazionali di normazione; con riferimento a questi, un ulteriore criterio è quello di semplificarne e coordinarne la disciplina finanziaria; si prevede poi di adottare strumenti di delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

Per l'impatto indiretto su materie di competenza della Commissione, evidenzia poi che l'articolo 9 del disegno di legge di delegazione contiene una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, introducendo regole per la descrizione delle prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE.

I principi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega includono la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti italiani all'interno del Comitato permanente per le costruzioni; la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione; la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB); l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale e l'individuazione dello stesso Ministero quale Autorità notificante; la possibilità di affidare ad Accredia (in qualità di organismo unico nazionale di accreditamento) i compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica; la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe; la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi da emanare e la possibilità di adottare successivamente strumenti di delegificazione nelle materie non riservate alla legge.

Richiama poi l'articolo 18 che dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. L'obiettivo primario di tale direttiva, che sostituisce, abrogandola a decorrere dal 18 settembre 2016, la precedente direttiva 96/98/CE, già recepita nell'ordinamento interno con il DPR n. 407 del 1999, è quello di assicurare l'attuazione armonizzata delle norme dell'Organizzazione marittima internazionale in materia di equipaggiamento marittimo e garantire il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. La direttiva si applica pertanto all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, e detta le procedure da seguire per le verifiche di conformità ai requisiti richiesti, per l'accREDITAMENTO degli organismi incaricati di svolgere le verifiche di conformità e per la vigilanza sul mercato.

Segnala infine che l'articolo 20 del testo in esame contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE, volta ad armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti, nonché garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera.

In particolare, la direttiva risponde alla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi ed è intervenuta per assicurare garanzie equivalenti in tutta

l'Unione Europea. Essa, peraltro, nel coordinare le normative nazionali, fa salva la possibilità che gli Stati membri prevedano standard più rigorosi, purché compatibili con il diritto dell'Unione. I principi e criteri direttivi specifici riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

Infine, non rilevando aspetti problematici nel provvedimento per quanto di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice, che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria

185^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti e il ministro della giustizia Orlando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente FORMIGONI dà il benvenuto al ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti e al ministro della giustizia Orlando, cedendo loro immediatamente la parola.

Il ministro POLETTI rileva in premessa come il fenomeno del caporalato si riproduca con diverse forme da lungo tempo in Italia, e sia all'attenzione dell'opinione pubblica in relazione a fatti di particolare gravità.

Osserva che un profilo preliminare attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in concomitanza di specifiche condizioni ambientali e atmosferiche che pongono severamente a rischio la salute dei lavoratori agricoli: in tal senso, risulta indispensabile un sistema di prevenzione e di allarme, per tutti gli impiegati del comparto.

L'aspetto maggiormente pregnante è peraltro costituito dalla regolazione del lavoro in agricoltura: è una problematica che si presenta perio-

dicamente e che non costituisce pertanto una singola emergenza, bensì una tematica da affrontare con decisione e urgenza. Ricorda che il protocollo d'intesa recentemente stipulato tra i Ministeri competenti, le organizzazioni datoriali, le sigle sindacali e il settore dell'assistenza costituisce un primo importante segnale per porre le basi di un radicale mutamento del contesto lavorativo, eliminando il terreno di coltura della nascita di situazioni di ghettizzazione e di violazione dei diritti dei lavoratori. La finalità è quella di contrastare ogni illegalità, rendendo funzionali le relazioni tra imprese e lavoratori, poiché esse possano creare condizioni di sicurezza e salubrità, con il pieno coinvolgimento anche delle comunità locali.

Riferisce del costante confronto in corso del Dicastero del lavoro con il Ministero dell'interno e con le Prefetture, per affrontare il fenomeno del caporalato, a partire dalle aree e dai contesti di maggiore criticità, con azioni concrete che auspica possano costituire delle buone pratiche da diffondere in tutti i territori.

Un primo segnale nel senso della creazione di un contesto di pieno rispetto della legalità è quello ad esempio dell'organizzazione di un sistema di trasporto sui luoghi del lavoro agricolo, quale passaggio ineludibile, come testimoniato anche dall'essere tale profilo divenuto una componente della contrattazione tra parti datoriali e rappresentanti dei lavoratori. È evidente che eguale importanza rivestono altre azioni positive che riguardano i presidi medico-sanitari, la disponibilità di acqua potabile, l'assistenza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di impiego, la predisposizione di strumenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro (di particolare problematicità nella concreta attuazione).

Passando poi ai sistemi di controllo e ispezione sulla regolarità della prestazione del lavoro agricolo, ricorda il rafforzamento dell'attività di verifica che ha portato dai circa 5.400 accertamenti del 2014 ai circa 8.600 del 2015, con un aumento nell'ordine del 60 per cento degli interventi. Si sono riscontrati circa 6.000 casi di lavoratori irregolari, di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato pertanto oltre la metà delle verifiche con 713 casi di interposizione illegittima nella prestazione di manodopera e, pertanto, di caporalato. Nella programmazione futura delle verifiche, fa presente che esse saranno concentrate nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità, operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa per quanto attiene alle competenze del Corpo forestale dello Stato, utilizzando anche i dati sulle aziende agricole delle banche dati di riferimento. Fa notare che i dati ispettivi devono essere valutati tenendo conto che le attività di verifica si concentrano proprio sulle realtà che presentano elementi di disallineamento, che fanno sospettare la presenza di irregolarità.

Osserva, infine, che sussiste una problematica di base che riguarda la relazione tra il costo del lavoro e il prezzo alla fonte dei prodotti agricoli: la pressione competitiva e il basso margine di ricavo favoriscono il ricorso a strumenti illegali di contenimento delle retribuzioni. Per questo occorre,

a suo avviso, agire da un lato, per evitare la non raccolta delle produzioni e dall'altro, per creare un sistema economicamente sostenibile, con una filiera e un mercato trasparenti e la garanzia contrattuale del pieno rispetto della legislazione giuslavoristica.

Il ministro ORLANDO osserva a sua volta in premessa che l'analisi dei profili repressivi del fenomeno del caporalato passa necessariamente attraverso la previa identificazione dei beni giuridici offesi: la manodopera agricola oggetto di sfruttamento è cresciuta di entità, in stretta connessione all'andamento dei flussi migratori.

Cita i dati contenuti nel terzo rapporto su agromafie e caporalato pubblicato all'esito della ricerca condotta dall'Osservatorio «Placido Rizzotto» della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, i quali evidenziano una situazione preoccupante nella gestione del mercato del lavoro, con differenze tra regione e regione per livello di intensità e con un'intensificarsi delle irregolarità nella stagione estiva.

Riferisce quindi nel dettaglio sulla provenienza geografica dei lavoratori stranieri extracomunitari nelle diverse regioni italiane, con il dato comune costituito dall'origine da Paesi in condizioni politiche e geografiche di particolare delicatezza.

Fa presente che l'intermediazione illecita nel mercato del lavoro ha assunto un'incidenza crescente, con un allontanamento dalle leggi vigenti motivata da pressanti esigenze economiche. Sin dalla legge istitutiva del collocamento, l'idea di fondo era costituita da un monopolio pubblicistico dell'interposizione, ravvisando una sorta di presunzione di pericolosità dell'autonomia privata, per cui le agenzie del lavoro potevano operare solo se autorizzate dalla pubblica amministrazione. Il fenomeno del caporalato si inserisce proprio nei profili di maggiore criticità dell'incontro tra domanda e offerta, in situazioni di illegalità e sfruttamento della manodopera a basso costo.

Rappresenta la gravità del fenomeno del caporalato rispetto alla violazione dei principi basilari della Carta costituzionale in materia di tutele del lavoratore: le condizioni di lavoro si svolgono in contesti di grave criticità, i lavoratori si ritrovano sovente in alloggi in situazioni di grave ghettizzazione, e l'isolamento impedisce anche il crearsi di una consapevolezza solidale tra loro. Vengono meno le garanzie di dignità del lavoro, con retribuzioni molto lontane dagli *standard* salariali, con ulteriori decurtazioni per l'attività di intermediazione svolta dal caporale, in assenza di adeguate pause di riposo e dei presidi igienico-sanitari. Ancora più preoccupante è la condizione delle lavoratrici, sistematicamente vittime di minacce e violenze sessuali, senza tutele per la maternità e per le malattie. Egualmente grave è la condizione dei minori e comunque degli stranieri.

Fa notare, quindi, che il caporalato costituisce un'offesa specifica alla dignità umana conducendo ad una sostanziale reificazione dell'individuo. Esso nuoce peraltro al principio di leale concorrenza tra imprese, che risulta irrimediabilmente distorta in considerazione della disponibilità di manodopera reperita illegalmente e a prezzi minimi.

Ciò premesso, si sofferma sul versante della repressione penale del fenomeno e, quindi, sul delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La configurazione della fattispecie incriminatrice delinea la condotta di intermediazione illecita nel mercato del lavoro con il connotato dello sfruttamento dei lavoratori, trascurando l'abitudine della condotta. Ne è conseguita, a livello applicativo, una difficoltà di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici dello sfruttamento siano riconducibili anche al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati. Richiama anche le pene accessorie e la confisca previste per tale reato.

I dati statistici relativi ai procedimenti per tale reato evidenziano peraltro solo trentaquattro iscrizioni presso gli uffici dei giudici delle indagini preliminari e otto procedimenti pendenti in fase dibattimentale. Si ravvisa una inadeguatezza dell'apparato normativo vigente a reprimere i reati e anche a limitare la capacità pervasiva delle associazioni criminali nel gestire i flussi di lavoro e la manodopera più vulnerabile.

Alla luce di quanto esposto, rappresenta l'intenzione del disegno di legge governativo n. 2217 di intervenire anche sul versante sanzionatorio, per reprimere con maggiore efficacia il caporalato, senza tuttavia sottacere l'esigenza di scongiurare una crisi del comparto agricolo.

Un ulteriore intervento normativo è in via di definizione con il disegno di legge n. 2134 sull'emersione della legalità e sulla confisca dei beni provenienti da reato.

Conferma l'impegno del Governo nel suo complesso ad accompagnare i lavori parlamentari, in vista di una rapida approvazione di misure di contrasto ancora più efficaci del caporalato nelle sue diverse manifestazioni. L'intervento si articola sulla fattispecie incriminatrice, sull'emersione del lavoro nero e sul sistema dei controlli, con misure ulteriori a livello patrimoniale per colpire i proventi delle organizzazioni criminali e per premiare le imprese virtuose.

L'individuazione della responsabilità da reato degli enti risulta necessaria per imputare una responsabilità anche a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, ovvero a organizzazioni criminali, che possono agire spesso in una dimensione trans-nazionale.

Dopo aver richiamato gli ulteriori spunti contenuti nel disegno di legge n. 2119 di iniziativa parlamentare, ribadisce in conclusione che gli odierni caporali sono soggetti organizzati in filiere criminali, che vanno affrontate con una pluralità di misure tra loro coordinate, contrastando la struttura e interessandone gli utili e il patrimonio.

Il senatore RUVOLO (*AL-A (MpA)*) prende atto positivamente delle puntuali descrizioni del grave fenomeno del caporalato appena effettuate dai Ministri.

Per quanto concerne i profili della sicurezza sul lavoro e dei relativi controlli, rappresenta l'esigenza di un intervento di semplificazione e unificazione delle procedure che agevoli l'operatività delle aziende agricole. Fa inoltre presente che la repressione del caporalato non può prescindere

da una considerazione di tutti i componenti della filiera agroindustriale, dal produttore fino alla grande distribuzione, ragion per cui auspica la definizione di precisi protocolli d'intesa.

Relativamente ai profili repressivi, condivide la preoccupazione per l'incidenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nella gestione del sistema del caporalato e la necessità di operare un contrasto adeguato alle condotte attualmente poste in essere.

Sottopone all'attenzione dei rappresentanti del Governo la criticità della nuova normativa che si intende introdurre quanto alle comunicazioni UNIEMENS e la delicatezza degli interventi affidati agli enti locali, tra cui quello sul versante del trasporto dei lavoratori, stante la carenza di fondi da poter dedicare.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) condivide l'esigenza manifestata dai Ministri del lavoro e della giustizia di operare un contrasto del fenomeno del caporalato che si articoli in una serie di misure coordinate.

Peraltro, ritiene che la necessità di controlli non debba tradursi in ulteriori appesantimenti burocratici per le imprese agricole, poiché la semplificazione costituisce proprio l'asse portante della riforma in corso di tutte le pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista, la creazione di banche dati integrate costituisce una misura di minimo impatto, ma di massima efficacia. Sottopone pertanto all'attenzione dei rappresentanti del Governo la delicatezza di un intervento sulle comunicazioni cui sono tenute le aziende agricole rispetto ai dati dei lavoratori impiegati, potendo eventualmente rappresentare un utile strumento anche il Libro unico del lavoro.

Chiede inoltre delucidazioni sulla possibile articolazione territoriale del sistema di raccordo tra domanda e offerta di manodopera agricola e quali modifiche, in concreto, possano essere apportate alla fattispecie incriminatrice del caporalato per renderla efficace e applicabile all'intermediatore illegale e all'impresa utilizzatrice dei lavoratori sfruttati.

La relatrice GATTI (*PD*) ribadisce la necessità di giungere con rapidità alla definizione di uno strumento normativo idoneo a impedire il perpetuarsi di condotte illecite, quali quelle incluse nel più ampio fenomeno del caporalato, che si pongono sullo stesso piano dei gravissimi episodi di riduzione in schiavitù e di tratta di esseri umani.

Sul versante delle verifiche sui datori di lavoro, auspica che possa individuarsi uno strumento efficace di comunicazione dei dati dei lavoratori per le imprese agricole, così come lo è UNIEMENS per gli altri settori produttivi.

Rappresenta inoltre la necessità di un intervento deciso sul fronte della responsabilità delle imprese e dei datori di lavoro oltre che, in generale, di approvare la nuova normativa prima della conclusione della stagione delle raccolte agricole.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama la scarsa adesione numerica, a tutt'oggi, di imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Chiede quindi come sia possibile intervenire per attuare pienamente tale importante sistema, e quali possano essere le misure più idonee per contemperare le esigenze di funzionalità delle imprese agricole con quelle di consentire verifiche e controlli sui lavoratori impiegati, mediante comunicazioni e scambi informativi.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) osserva che la finalità di reprimere le condotte illegali di caporalato può essere perseguita solo affrontando esplicitamente anche il tema delle responsabilità indirette dei soggetti coinvolti. Sovente, infatti, i comportamenti criminosi sono posti in essere da enti fittizi.

Invita i rappresentanti del Governo a valutare misure che possano essere effettivamente efficaci nel supportare i lavoratori, soprattutto stagionali, poiché tentativi virtuosi, quale quello del trasporto organizzato sui luoghi di lavoro, si sono rilevati spesso infruttuosi per le condotte ritorsive dei caporali.

Ribadisce infine la convinzione che un intervento normativo di rango primario sia indispensabile e urgente, stante la gravità della situazione, e costituendo il protocollo d'intesa recentemente sottoscritto un primo passo, non certamente esaustivo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rappresenta la necessità di contrastare il fenomeno del caporalato senza penalizzare in alcun modo le aziende agricole che si muovono nel perimetro della legalità, gravandole con ulteriori obblighi di periodicità ravvicinata. Del resto, ricorda che l'attività agricola riveste una specificità rispetto alle altre realtà produttive, poiché legata a fattori variabili di ordine ambientale e atmosferico, oltre alla deperibilità dei raccolti e delle dimensioni ridotte di molte aziende.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa alle preoccupazioni espresse nel corso del dibattito sul rischio di introduzione di ulteriori oneri burocratici legati alle comunicazioni con il sistema UNIEMENS per le aziende agricole.

Ritiene che il contrasto al caporalato debba avvenire con una valutazione accurata delle fattispecie, individuando anche i responsabili non immediatamente evidenti.

Il ministro POLETTI, alla luce delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, chiarisce che effettivamente le aziende, agricole e non, sono soggette ad una serie di attività di controllo che sono affidate a diversi soggetti. Si tratta di una problematica che il Dicastero del lavoro ha in parte affrontato con il riassetto dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi compiti.

Quanto alle comunicazioni UNIEMENS, osserva che il sistema dei controlli sulle imprese, agricole e non, deve presentare un tasso di omogeneità per consentire un intervento unitario. Occorre, peraltro, una attenta riflessione sul tema nel suo complesso, ivi incluso l'assetto e le modalità di tenuta del Libro unico del lavoro.

Relativamente alla rete del lavoro agricolo di qualità, si tratta di un sistema in fase di avvio, ferma restando l'esigenza di incoraggiare sistemi articolati anche sul territorio che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Osserva, infine, che il recente protocollo d'intesa sul contrasto al caporalato non intende essere una misura né sostitutiva né tantomeno dilatoria rispetto alla definizione di un intervento legislativo, di cui il Governo condivide l'urgenza e auspica una rapida approvazione.

Il ministro ORLANDO rileva che il fenomeno del caporalato si presenta da tempo con forme diverse nell'ambito delle dinamiche produttive: caporalato, lavoro nero e riduzione in schiavitù sono tutte fattispecie di estrema gravità, con la caratteristica comune di presupporre spesso un'organizzazione.

Fa presente che, nell'eventualità del coinvolgimento di vere e proprie organizzazioni criminali, occorre ricorrere anche agli ulteriori specifici mezzi di contrasto per i reati commessi con dette modalità. Richiama in proposito l'approfondimento sulle cosiddette «agromafie» svolto da una apposita Commissione di studio, che ha evidenziato come le organizzazioni criminali siano connesse allo svolgimento di reati in tutta la materia agroambientale. In ogni caso, il tema del caporalato si riferisce oggi soprattutto alle imprese più che al soggetto singolo.

Conferma a sua volta il pieno appoggio dell'Esecutivo rispetto alla rapida definizione di un intervento normativo urgente sul caporalato.

Il presidente FORMIGONI avverte che con il dibattito odierno si considerano svolte la discussione generale e le repliche. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è già fissato per giovedì 9 giugno, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria**242^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di ascoltare in audizione informale il nuovo presidente di Confindustria, nonché, previo accordo con la Presidenza della Commissione igiene e sanità, rappresentanti di Farmindustria sul progetto «*Disclosure Code*».

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con una condizione, raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Alla senatrice FISSORE (PD), che interviene per chiedere un chiarimento sulla prima raccomandazione contenuta nella proposta di parere, ri-

sponde il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, il quale, dopo aver evidenziato la grave crisi in cui versa il sistema dell'editoria, ricorda le esperienze estere a carattere *no profit*, con particolare riferimento ad alcune negli Stati Uniti di America. Infine, si sofferma sui contributi a imprese editrici di quotidiani e periodici di dimensioni minori, che, a suo parere, non sono sufficienti a garantire il pluralismo dell'informazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il sistema dei contributi pubblici all'editoria sia stato caratterizzato da eccessive contraddizioni e che i relativi meccanismi di regolazione, che giudica generici e suscettibili di applicazioni eccessivamente discrezionali, abbiano portato più danni che benefici al settore.

In merito al provvedimento in esame, considera necessario che nella bozza di parere venga dato maggior risalto ad alcune problematiche che riguardano i diversi soggetti coinvolti, a prescindere dalla loro dimensione economica.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) esprime la propria contrarietà all'osservazione, contenuta nello schema di parere, con la quale si suggerisce di sopprimere il numero 5) dell'articolo 2, comma 2, ritenendo di particolare delicatezza il tema dell'uso del corpo della donna a fini pubblicitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

che sia soppresso il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), in quanto i soggetti passivi del contributo assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell'informazione che, in una logica di sostegno alla medesima, sarebbe contraddittorio ridurre; in particolare, il contributo previsto a valere sui redditi imponibili derivanti dalla pubblicità, e non, per esempio, dalle vendite, tende a discriminare ingiustificatamente tra le fonti di reddito dell'impresa; d'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni rivela come il gettito che affluirebbe al fondo di cui all'articolo 1, sarebbe irrisorio, probabilmente inferiore agli oneri di raccolta e di verifica; il disegno di legge in titolo, in ogni caso, non definisce con precisione l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, facendo riferimento, per esempio, a non meglio precisate «società operanti nel settore della comunicazione», né demanda a un provvedimento di natura regolamentare la puntuale indicazione dei soggetti passivi del contributo e la definizione delle procedure attuative; la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo, infine, porta all'esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online* che, da qualche anno ormai, offrono pubblicità sul mercato italiano, fatturando dall'estero e realizzando utili operativi infinitamente più elevati di quelli conseguiti dai soggetti nazionali ai quali si applicano le norme in questione;

con le seguenti raccomandazioni:

premesso che le tradizionali misure di sostegno all'editoria, nel cui solco si colloca l'iniziativa in esame, si indirizzano prevalentemente a imprese editrici minori o a diffusione locale, e considerando che la gravità della crisi dell'editoria non trova ancora soluzione in questa fase storica nell'utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche *online*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di introdurre modifiche volte a creare le condizioni affinché alle imprese tradizionali di mer-

cato, che perseguono fini di lucro, si affianchino altre imprese *no profit* con ambizioni di ampio respiro, che possano trovare nuove forme di capitalizzazione favorite, come in altri ordinamenti, da misure di defiscalizzazione; in questo quadro si potrà operare per il recupero delle multinazionali del settore all'osservanza dei doveri fiscali attraverso forme di *web taxation*;

che sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;

e con le seguenti osservazioni:

in merito al contributo al Fondo di cui all'articolo 1, derivante dall'eventuale extragetrito determinato dalle nuove modalità di riscossione del canone Rai, andrebbe chiarito il meccanismo sulla base del quale tali risorse confluiscono nel Fondo stesso;

sempre in merito all'articolo 1, considerato che la ripartizione delle risorse del Fondo tra i diversi interventi è demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala l'opportunità di prevedere puntuali criteri di ripartizione del Fondo medesimo; andrebbe inoltre fissato un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede al riparto delle risorse tra i diversi interventi, al fine di offrire certezze per la programmazione delle attività delle imprese;

al medesimo articolo 1, si rileva inoltre l'esigenza di precisare maggiormente l'effettiva portata di alcuni criteri qualificanti l'accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di «convergenza multimediale», che risultano troppo generici;

quanto all'articolo 2, si esprime perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così intimamente connessa all'esercizio della democrazia mediante il conferimento al Governo di una delega con margini di discrezionalità tanto ampi;

al medesimo articolo 2, si invita a prevedere misure di sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite, e a specificare che cosa si intenda per «progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione»;

al comma 2, lettera *a*), si segnala che il requisito dell'unicità dell'«attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale» rischia di dar luogo a equivoci interpretativi sul significato della locuzione «di carattere generale» e che esso pone il problema, irrisolvibile, di chi debba giudicare se un'attività informativa sia o meno «autonoma e indipendente»;

sempre con riferimento all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, alla lettera *b*), di escludere dall'accesso ai contributi le testate editte dalle associazioni dei consumatori, al pari di quanto previsto per le testate dei partiti, dei movimenti po-

litici e sindacali; si ricorda che le associazioni dei consumatori sono già destinatarie di contributi pubblici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;

con riferimento alla medesima lettera *b*), numero 4), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare espressamente che i contributi ivi previsti sono attribuiti alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all'estero anche in forma telematica o digitale;

per quanto concerne la successiva lettera *c*), invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti, che l'esclusione ivi prevista si riferisce ai contributi diretti e non ad altre forme di sostegno;

alla lettera *d*), si segnala l'opportunità di fare riferimento «ai contratti collettivi» e non «al contratto collettivo», vista la vigenza di più contratti collettivi nel settore dell'informazione (giornalisti, poligrafici e dirigenti);

sempre alla lettera *d*), si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il numero 5), la cui applicazione implicherebbe un sempre discutibile esercizio dell'attività di censura da parte di un soggetto peraltro non precisato; d'altra parte, secondo la logica ispiratrice del principio di delega in questione, non si comprende perché intervenire per contrastare l'uso a fini pubblicitari dell'immagine e del corpo della donna e non anche delle immagini di persone di altro genere, tenuto conto che a tutela dei minori già opera la Carta di Treviso e, a tutela della correttezza della comunicazione pubblicitaria, già funziona l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria;

per quanto concerne la lettera *l*), si osserva come vietare espressamente per legge le «sospensioni arbitrarie» metta in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, che costituisce lo strumento cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte dei rivenditori, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale; si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere detta norma;

sempre in merito alla lettera *l*), premesso che i punti di vendita non esclusivi in molti casi contribuiscono attraverso servizi e prestazioni aggiuntive a garantire la vendita di quotidiani e periodici, si invita a considerare l'opportunità di sopprimere le disposizioni che introducono elementi di rigidità in merito ai predetti servizi e alle prestazioni aggiuntive;

al numero 2) della medesima lettera *l*), nel paventare il rischio che il concetto di «assortimento illimitato» di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di «occupazione senza limiti» degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale, si rileva l'esigenza di integrare il richiamato numero 2) con una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole;

infine, alla lettera *n*), appare preferibile garantire un'immediata efficacia all'incentivazione in questione, integrando la medesima lettera con

la precisa definizione degli interventi, in termini sia di destinatari che di risorse, demandando a successivi provvedimenti la sola disciplina delle modalità attuative; si invita altresì a valutare l'esigenza di prevedere iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati;

per quanto concerne il principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, si invita la Commissione di merito a integrarlo facendo salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto legge n. 90 del 2014;

si invita, infine, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, che interviene sull'obbligo di assicurare parità di trattamento alle diverse testate: tale disposizione determina infatti un'ingiustificata disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi, consentendo solo a questi ultimi, che per legge «effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici», di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione o ritenuto, a giudizio inappellabile dell'edicolante, irregolare.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria

239^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che durante le audizioni sull'atto del Governo n. 298 (esposizione lavoratori a rischi derivanti da agenti fisici), svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

La relatrice PARENTE (PD) illustra uno schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, riferito

al disegno di legge n. 2217, adottato dalla Commissione di merito come testo base. Si sofferma in particolare sulla rete delle aziende agricole di qualità e sul sistema dei servizi pubblici e privati di accesso al lavoro, considerati un valido strumento di lotta al caporalato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) chiede un rinvio della votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE accorda un rinvio della votazione alla seduta di domani 8 giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani mercoledì 8 giugno si concluderà la discussione generale, in quanto la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti, il cui termine per la presentazione è fissato a lunedì 13 giugno, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, mirate al contrasto dei fenomeni di intermediazione illecita e dello sfruttamento della manodopera;

considerato che, per contrastare il fenomeno del caporalato, è necessario garantire ai lavoratori agricoli l'accesso ai servizi di intermediazione e la partecipazione alle politiche attive, così come individuati dai decreti attuativi del *Jobs Act*;

valutato positivamente l'inserimento della norma che prevede la confisca obbligatoria degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato, inserendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali essa è obbligatoria;

ritenuto che solo con una partecipazione attiva dei patronati, che dovrebbero condividere i dati in loro possesso, possono emergere fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, altrimenti non conosciuti;

considerato che ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740mila, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

ritenuto che solo una adesione massiva alla Rete del lavoro agricolo di qualità può fare decollare questo strumento;

giudicata favorevolmente la disposizione che prevede la presenza, nella cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, anche del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

In linea generale, sarebbe opportuno monitorare i criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, nata per rafforzare il contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, al fine di evitare che aziende, pur meritevoli, possano rimanere escluse.

Sarebbe opportuno, sempre con riferimento ai criteri di adesione alla rete delle Aziende Agricole di Qualità, condizionare l'accesso alla Rete alle Aziende che non sono state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Costituiscono gravi violazioni in materia di lavoro quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In riferimento all'articolo 1, comma 1, relativo alla confisca obbligatoria, si suggerisce di valutare attentamente quali possano essere, nell'ambito degli appalti, gli effetti che tale disposizione potrebbe generare nel campo di applicazione.

In merito all'articolo 6, in tema di politiche attive del lavoro agricolo, si invita la Commissione di merito a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro. Al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive, sarebbe inoltre opportuno mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro – a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015.

A tal proposito si suggerisce di facilitare l'adesione alla Rete da parte delle aziende agricole avviando una adeguata campagna di comunicazione istituzionale che coinvolga anche i consumatori, affinché possa nascere una domanda di prodotti, con «marchio etico di qualità», di aziende certificate dalla Rete. Si darebbe in tal modo un valore concreto alla Rete, anche di carattere economico, rendendo conveniente l'adesione alle imprese.

Sempre in riferimento all'articolo 6, si segnala la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta.

A tal proposito, si suggerisce di rafforzare tale sistema informativo, in modo da consentire ai centri per l'impiego ed agli operatori autorizzati ed accreditati di svolgere al meglio le funzioni di intermediazione e promozione delle politiche attive, soprattutto verso i lavoratori beneficiari di sostegno al reddito con l'obiettivo di superare il rapporto, pressoché esclusivo, che intercorre tra lavoratore ed imprenditore agricolo.

In merito alla lettera *c*) del medesimo articolo, occorre che sia assicurata nella «cabina di regia» della rete del lavoro agricolo di qualità la presenza dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in quanto organo tecnico di coordinamento della rete dei servizi e delle politiche del lavoro, al fine di garantire il coordinamento delle attività di regia con le misure per il contrasto del lavoro irregolare.

Con riguardo alla lettera *f*), in tema di trasporto, si invita la Commissione di merito a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Da ultimo, si invita la Commissione a valutare la necessità di approfondire l'aspetto relativo al costo del lavoro, nello specifico al fenomeno delle cosiddette «paghe di piazza», auspicando una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire in maniera adeguata i fattori esterni e imprevedibili che spesso condizionano l'attività nel settore agricolo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema in esame è stato emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 14 del 2015 per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;

valutato che la direttiva ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici, diretti ed indiretti, provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione nell'Unione europea di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza;

considerato che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è già disciplinata dagli articoli 206-212 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal relativo Allegato XXXVI, che vengono conseguentemente novellati con il recepimento della direttiva in oggetto,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

A livello generale, si fa presente che la direttiva 2013/35/UE rimarcava all'articolo 7 la necessità di una adeguata consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza nella fase di gestione e valutazione del rischio dai campi elettromagnetici in tutti i luoghi di lavoro. Risulta pertanto necessario che sia rimarcato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle fasi di analisi e gestione del rischio, con informazioni sufficienti ed adeguate.

In tale ottica, si suggerisce al Governo di prevedere agli articoli 208, 210 e 210-*bis*, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello di consultare gli RLS in fase di valutazione dei rischi e di redazione del programma di informazione e formazione dei lavoratori, coerentemente con quanto previsto anche dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Altresì, in tema di deroghe rispetto ai valori limite di esposizione di cui all'articolo 208, è opportuno prevedere all'articolo 212 che gli RLS siano coinvolti nella fase di richiesta di autorizzazione, da inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla deroga stessa.

In merito all'articolo 219, valuti il Governo se le novelle concernenti l'apparato sanzionatorio ivi previsto non creino sovrapposizioni con diversi regimi sanzionatori già vigenti, preso atto che tali modifiche hanno il solo scopo di coordinare il testo del decreto legislativo n. 81 del 2008 con le disposizioni recate dal provvedimento in esame.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato alla salute De Filippo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mario Melazzini, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), accompagnato dal dottor Gianluca Polifrone, direttore dell'Ufficio di Segreteria tecnica della direzione generale della medesima Agenzia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, professor Mario Melazzini

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 maggio.

La PRESIDENTE, rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti ed un augurio di buon lavoro al professor Melazzini al vertice dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il professor MELAZZINI riferisce in merito alle modalità di accesso alle cure nel Servizio sanitario nazionale, sottolineando anzitutto come i tre quarti della spesa farmaceutica totale siano in Italia a carico del sistema sanitario.

Evidenzia che il sistema sanitario si trova ad affrontare una serie di sfide, connesse alla crescente domanda di assistenza (non solo farmacologica), alla rilevante offerta di nuove tecnologie, alla difficoltà a reperire risorse incrementali da investire e alla difficoltà a rendere più efficiente la macchina organizzativa della sanità liberando risorse.

Premessi cenni sulla natura, sui settori di attività e sulla visione e missione dell'AIFA, rileva che in futuro saranno disponibili nuove molecole, più evolute, innovative e sofisticate, per una serie di patologie, e che occorre domandarsi se il Servizio sanitario nazionale sarà in grado di rimborsare tali nuove terapie.

Dopo aver evidenziato i costi connessi all'innovazione e la ricerca nel settore farmaceutico, illustra in dettaglio le azioni poste in essere dall'AIFA in alcuni settori strategici, soffermandosi in particolare sulle modalità di accesso alle cure, sul controllo della spesa, e sulla promozione dell'appropriatezza prescrittiva. In particolare, in tema di appropriatezza, sottolinea che il cattivo uso del farmaco, oltre a provocare danni alla salute, può comportare costi impropri a carico del sistema sanitario e dissipare ingenti risorse che potrebbero essere impiegate a beneficio dei malati.

Offre elementi di informazione sui registri di monitoraggio introdotti nel 2007 per verificare l'appropriatezza prescrittiva, i quali coinvolgono decine di aree terapeutiche e diversi operatori del settore (oltre all'AIFA, regioni, aziende farmaceutiche, medici e farmacisti), sottolineando che si tratta di strumenti che rappresentano una rivoluzione metodologica in tema di rimborsabilità.

Si sofferma quindi sui piani terapeutici (utilizzabili per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa), sui *manages entry agreements* (MEAs, accordi finanziari con le aziende farmaceutiche) e sulle note AIFA (indicazioni da rispettare per poter prescrivere farmaci a carico del sistema sanitario).

Pone in rilievo che, in tema di accesso alle cure in un contesto di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, i farmaci equivalenti e biosimilari rappresentano una soluzione importante.

Dopo aver fornito elementi informativi sul ruolo di AIFA nell'aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei percorsi decisionali nell'impiego dei farmaci, fornisce un riepilogo dei principali strumenti utilizzabili a normativa vigente per garantire l'accesso alle cure (legge n. 648 del 1996, decreto ministeriale 8 maggio 2003, articolo 48 della legge n. 326 del 2003).

Chiarito che l'appropriatezza terapeutica non implica riduzione dell'uso dei farmaci, pone in rilievo l'importanza della sperimentazione clinica quale possibilità di accesso precoce a nuovi farmaci in sperimentazione.

Si sofferma quindi sulle condizioni di accesso al mercato stabilite dall'AIFA e sulle strategie di restrizione, a fini di contenimento della spesa, adottate dalle regioni.

Segnala che, consultando i rapporti nazionali dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), è possibile fruire di dati sull'uso dei farmaci in Italia nella popolazione generale, descritti in termini di spesa, volumi e tipologie.

Quanto alle strategie per il futuro, sottolinea che occorre per i nuovi farmaci una soluzione europea, e bisogna inoltre finanziare e sostenere, con azioni mirate, la ricerca (anche quella indipendente).

Chiariti i requisiti di innovatività dei farmaci, riferisce in ordine al ruolo dell'AIFA nella promozione dell'innovazione, con riferimento ai medicinali giudicati prioritari nella tutela della salute e quindi da garantire in maniera omogenea.

Dopo aver fornito informazioni sull'azione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e delle diverse agenzie regolatorie nel contesto europeo per la promozione dell'innovazione, segnala che il principale problema da affrontare è rappresentato dalla gestione dell'incertezza: occorre conciliare l'incertezza dei costi e dei risultati dei trattamenti con l'esigenza di accesso dei pazienti alle cure.

In tale ottica, segnala che un metodo per massimizzare il costo-efficacia di nuove terapie potrebbe essere quello di stabilire un prezzo medio per tutti i pazienti, oppure quello di assicurare un uso ottimale del trattamento, pur non nascondendo dubbi circa l'applicabilità di tali metodi.

Evidenzia che le risorse pubbliche disponibili mostrano una effettiva e continua diminuzione e, in tale contesto, la sostenibilità del sistema, l'accesso alle cure ed all'innovazione rappresentano un problema reale.

In conclusione, esprime l'avviso che, per aumentare la probabilità che promettenti molecole diventino farmaci in grado di curare malattie al momento incurabili, le agenzie regolatorie non possono attendere i risultati della ricerca ma devono creare e sostenere un'interazione coordinata, tra innovazione, ricerca clinica, pratica clinica e politica sanitaria, promuovendo nel contempo un sistema sanitario solidaristico ed universale in grado di soddisfare i reali bisogni di salute della popolazione.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, osserva anzitutto che il comparto farmaceutico è tra i più travagliati del sistema sanitario nazionale, a causa di continui interventi regolatori che non hanno creato condizioni di adeguata stabilità per gli operatori del settore. Ciò posto, chiede all'audit ulteriori elementi

di delucidazione in tema di *pay back*, di *value based price*, e di centrali uniche di acquisto e negoziazione (anche a livello sovranazionale).

La senatrice DIRINDIN (PD), relatrice per la procedura informativa, sollecita approfondimenti in merito ai farmaci per la cura dell'epatite C, considerato che i contratti in essere per il loro approvvigionamento sono prossimi alla scadenza. Domanda, inoltre, lumi in ordine alle motivazioni che hanno indotto AIFA a sospendere la determinazione n. 458 del 31 marzo 2016, concernente i criteri per la valutazione delle richieste di equivalenza terapeutica tra farmaci. Chiede, altresì, delucidazioni in merito all'affermazione secondo cui le agenzie regolatorie non possono attendere i risultati della ricerca. Infine, osserva che gli strumenti innovativi cui è stato fatto riferimento, in particolare i registri di monitoraggio, appaiono abissognevoli di implementazione, dal momento che i relativi dati non risultano ancora nella piena disponibilità delle regioni a fini di programmazione.

La PRESIDENTE(PD) domanda se vi siano ragioni ostative che precludono la negoziazione dei farmaci innovativi in una dimensione europea, ciò che, a suo giudizio, consentirebbe un maggiore livello di armonizzazione e più possibilità di garantire l'accesso dei pazienti alle nuove cure in maniera omogenea.

Il professor MELAZZINI replica alle domande ed alle considerazioni: in tema di *pay back* rileva che le diverse problematiche sottese a tale normativa sono attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del tavolo interistituzionale sulla farmaceutica; ribadisce che i pagamenti commisurati ai risultati costituiscono uno degli strumenti sui quali può essere utile puntare, anche al fine di una responsabilizzazione delle aziende farmaceutiche; quanto ai farmaci per l'epatite C, fa presente che la scadenza dei contratti in essere non precluderà l'ulteriore somministrazione dei medicinali in questione, sia ai pazienti già in trattamento sia a quelli che potranno averne bisogno; in merito ai registri, concorda sull'opportunità di rafforzare le attività informative e gli strumenti di trasparenza; quanto alla determinazione n. 458, riferisce che essa è stata sospesa in considerazione di alcune criticità di ordine giuridico rilevate nel testo; quanto infine alla prospettata eventualità di una armonizzazione dei prezzi dei farmaci a livello europeo, esprime l'avviso che si tratti di una questione di carattere politico, non ravvisando al riguardo ostacoli di natura tecnica.

Autorizza, infine, alla pubblicazione della documentazione consegnata sulla pagina *web* della Commissione.

La PRESIDENTE, ringraziati gli ospiti, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (*PD*) introduce l'esame dell'atto comunitario in titolo, facendo presente che si tratta di una proposta di direttiva europea, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La proposta è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante: l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE dei lavori che comportano l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione; l'inserimento nell'allegato III della medesima direttiva di valori limite relativi alla suddetta sostanza e ad altri agenti cancerogeni; la revisione di alcuni valori limite stabiliti dall'attuale versione dell'allegato III.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 della direttiva 2004/37/CE individua l'oggetto della medesima nella «protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi» e specifica che la direttiva fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite. Il successivo articolo 3 impone che, per ogni attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si determini – con una valutazione da rinnovarsi periodicamente – la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la salute e la sicurezza e definire le misure da adottare. I datori di lavoro debbono fornire, in caso di richiesta da parte delle autorità responsabili, gli elementi utilizzati per tale valutazione. Sulla base di queste premesse, si individuano, a carico dei datori di lavoro, obblighi specifici (Capo II, articoli 4-13). Tra questi si ricordano: la riduzione delle sostanze nocive e la loro sostituzione, ove tecnicamente possibile, con elementi non nocivi o meno nocivi (articolo 4); l'adozione di specifiche misure igieniche e di protezione individuale (articolo 10); l'assicurazione di idonee formazione ed informazione ai lavoratori (articoli 11-12). Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri assicurano un'adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi in esame, con conservazione di elenchi e cartelle cliniche per un periodo minimo di 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione (articolo 15).

Ciò posto, segnala che, nella valutazione d'impatto dell'atto in esame, la Commissione europea ha rilevato che la direttiva 2004/37/CE non è più del tutto in linea con le evidenze scientifiche.

Passa quindi a illustrare l'articolato della proposta di direttiva.

L'articolo 1, in primo luogo, modifica l'allegato I della direttiva 2004/37/CE, che contiene l'elenco delle sostanze, miscele e procedimenti

qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori. Nell'elenco vigente vengono inseriti i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.

In secondo luogo, l'articolo propone una nuova versione dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, il quale stabilisce i valori limite relativamente a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali ciò sia possibile e le altre disposizioni direttamente connesse a tali limiti. La nuova versione, in particolare: inserisce i valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri dieci agenti cancerogeni (composti di cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, *o*-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, bromoetilene); modifica gli attuali valori limite per le polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero, alla luce – come osserva la relazione della Commissione europea – dei dati scientifici più recenti. La summenzionata valutazione di impatto presentata dalla Commissione europea concerne le caratteristiche di ogni singola sostanza (si vedano anche, in materia, i punti da 5 a 17 delle premesse della proposta di direttiva).

L'articolo 2 fissa il termine di recepimento in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame.

La Relatrice, quindi, evidenzia che la proposta di direttiva, secondo la relazione della Commissione europea, è conforme al principio di sussidiarietà, sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo queste ultime sono competenti a modificare una direttiva vigente; sia di valore aggiunto per l'Unione, costituito dall'omogeneità di un maggior livello di tutela della salute dei lavoratori dell'UE, evitando sia la determinazione di costi divergenti per gli operatori economici (che deriverebbero da norme del lavoro non armonizzate) sia la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi (nei singoli Stati membri).

Per quanto infine concerne il principio di proporzionalità, la relatrice segnala che, stando alla relazione della Commissione europea, la proposta in esame appare congrua rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, relatrice, riferisce sul provvedimento in esame.

Premette che si tratta di uno schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 11,

comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché della procedura di delega di cui al comma 1, alinea, ed al comma 2 del medesimo articolo 11.

Le norme di delega suddette concernono – nell’ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici – la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l’esercizio della delega concerne la definizione di principi «fondamentali» (per la legislazione regionale) relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In base alla suddetta procedura di delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi sullo schema di decreto dalle Commissioni parlamentari competenti, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere «con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione», ai fini dell’eventuale espressione di un secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Passa quindi a illustrare l’articolato.

L’articolo 1 riguarda le procedure per la costituzione e l’aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In conformità alla suddetta disciplina di delega, si prevede (comma 2) l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale (presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale. Si specifica che tale elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute.

In proposito, la Relatrice ricorda che la disciplina statale vigente prevede invece la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico e selezione, con l’obbligo, per la regione, di attribuire l’incarico ad un soggetto inserito in un elenco (di qualsiasi regione).

In conformità ai principi di delega, l’articolo 1 dello schema dispone, ai fini della redazione e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale, l’istituzione di una commissione (comma 3). Riguardo alla composizione di quest’ultima, la norma di delega prevede la composizione paritetica di rappresentanti dello Stato e delle regioni. In merito, il comma 3 dell’articolo 1 dello schema dispone che essa sia composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute – tra i quali uno con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato –, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In proposito, la Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare se tale composizione soddisfi appieno il carattere paritetico richiesto dalla disciplina di delega, nonché stabilire in termini più espliciti se il presidente rientri nell'ambito dei cinque membri.

Il medesimo comma 3 specifica che la commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è rinnovata ogni due anni, che i membri della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco (il quale ha anch'esso, come detto, una cadenza di aggiornamento biennale) e all'espletamento delle attività «connesse e consequenziali»; in fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi del successivo comma 4, la commissione procede, entro 120 giorni dal suo insediamento, alla formazione dell'elenco nazionale di idonei, mediante – come contemplato dalla disciplina di delega – una selezione per titoli, oggetto di avviso pubblico.

Il medesimo comma 4 individua i titoli ed i requisiti per l'ammissione alla selezione, in attuazione del principio di delega, che fa riferimento al «possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale». In particolare, riguardo al diploma di laurea ed all'esperienza dirigenziale, le lettere *a)* e *b)* del comma 4 sono sostanzialmente identiche all'attuale disciplina statale per l'ammissione alla selezione per gli elenchi regionali di idonei, ad eccezione della circostanza che il requisito della diretta responsabilità dirigenziale pregressa deve riguardare, secondo lo schema, le «risorse umane, tecniche e finanziarie», mentre la norma vigente consente che l'oggetto sia costituito anche da una soltanto delle suddette tipologie di risorse.

La Relatrice osserva che potrebbe essere opportuna una definizione più esplicita di tale profilo.

La successiva lettera *c)* introduce (in via concorrente e non alternativa, rispetto agli altri titoli) il requisito dell'attestato rilasciato all'esito di un corso (rientrante nelle fattispecie di corso *ivi* poste) di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. In merito – segnala la Relatrice –, la normativa vigente richiede, invece, lo svolgimento di tale corso, da parte del direttore generale, entro i diciotto mesi successivi alla nomina.

In connessione con l'istituzione dell'elenco nazionale, si sopprime il rinvio – posto dalla norma vigente (ed oggetto di abrogazione) – ad eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.

Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, lo schema esclude dalla selezione i soggetti che abbiano un'età pari o superiore a 65 anni (comma 4).

Il successivo comma 5 specifica che i requisiti in oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, reca alcune norme sulle modalità di redazione di quest'ultima e prevede il versamento di un contributo pari a 30 euro, non rimborsabile, per la partecipazione alla procedura di selezione. I relativi introiti sono destinati alle spese necessarie per il sup-

porto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei in esame.

Il comma 6 concerne i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio, mentre il comma 7 prevede che siano inseriti nell'elenco i candidati con punteggio non inferiore a 75 punti (il massimo è pari a 100 punti). Tali criteri, modalità e parametri non sono oggetto di specifici principi di delega né sono oggetto dell'attuale normativa statale.

Ai sensi del comma 8, non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza, di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Il comma 1 dell'articolo 2 dello schema disciplina le procedure per il conferimento – da parte della regione – dell'incarico di direttore generale (di un'azienda sanitaria locale, un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale), nell'ambito dell'elenco degli idonei di cui all'articolo 1. In conformità alla disciplina di delega, si prevedono la diramazione di un avviso pubblico, da parte della regione, e la conseguente costituzione di una prima rosa di candidati, rappresentata da tutti gli iscritti all'elenco che abbiano manifestato interesse. Nell'ambito di tale rosa, è individuata una terna, mediante una valutazione per titolo e colloquio, da parte di una commissione regionale, composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella terna non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso il medesimo ente o azienda.

Nell'ambito della terna proposta, la nomina deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire (comma 1 citato).

Il primo periodo del successivo comma 2 specifica che il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* della regione e dell'azienda o ente interessato. Il secondo periodo del comma 2 conferma la norma statale vigente sull'assegnazione e l'aggiornamento, da parte della regione, nei confronti del direttore generale, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, integrando tale principio con il riferimento agli obiettivi di trasparenza, intesi «a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico». Il terzo periodo del comma 2 conferma la norma statale vigente, secondo la quale la durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, la relatrice rileva che sembrerebbe preferibile non riprodurre tale norma, in quanto il successivo articolo 9, comma 2, fa esplicitamente salvo il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale contiene (tra le altre) la suddetta disposizione.

Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 2 specifica che alla scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, mentre il quinto periodo prevede che, in caso di commissariamento dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, il commissario sia scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di idonei di cui al precedente articolo 1.

Il comma 3 demanda ad un accordo, da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione e la verifica delle attività dei direttori generali, con particolare riferimento ai parametri ed agli obblighi ivi individuati alle lettere da *a*) ad *e*). Riguardo ad essi, la lettera *a*) è sostanzialmente identica alla norma statale vigente, relativa alla valutazione ed alla verifica del rispetto degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (con la differenza che, nella disposizione vigente, l'accordo su tali criteri di valutazione e verifica è concluso nella sola sede della Conferenza delle regioni e delle province autonome). Le successive lettere da *b*) ad *e*) fanno, invece, riferimento a: la garanzia dei livelli essenziali di assistenza ed i risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; l'obbligo di adozione, da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico per i casi di un comportamento prescrittivo non conforme alla disciplina statale sull'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; gli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale; gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

La Relatrice evidenzia che tali parametri e riferimenti si pongono anche in attuazione della disciplina di delega, la quale prevede che la verifica e la valutazione dell'attività dei direttori generali «tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali».

Il primo periodo del successivo comma 4 reca una nuova disciplina sulla procedura di prima valutazione e prima verifica del direttore generale (da operarsi sulla base degli obiettivi e degli obblighi di cui ai commi 2 e 3). Resta fermo che la procedura è svolta dalla regione, sentiti i soggetti ivi individuati. Rispetto alla norma statale vigente: si prevede che la procedura si svolga dopo 24 mesi dalla nomina, anziché dopo 18 mesi (l'elevamento a 24 mesi è richiesto dalla disciplina di delega); non si pone più un termine per l'adozione del provvedimento (di decadenza o di conferma) – termine pari a 3 mesi (decorrente dalla scadenza del suddetto periodo di 18 mesi) nella normativa vigente –; si specifica che, in caso di esito negativo, il provvedimento di decadenza è preceduto da una fase

di contestazione al direttore generale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Considerato che la nuova norma fa riferimento all'eventuale provvedimento di decadenza e che il precedente comma 2, primo periodo, pone l'obbligo di motivazione sia per i provvedimenti di decadenza sia per quelli di conferma, e che il quarto periodo dello stesso comma 2 fa riferimento all'ipotesi di «mancata conferma», la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno esplicitare anche nel comma 4 che, in caso di esito positivo, deve essere adottato un provvedimento motivato di conferma nonché chiarire le conseguenze dell'ipotesi di mancata adozione di un qualsiasi provvedimento, positivo o negativo (adozione per la quale, peraltro, la nuova norma non prevede più alcun termine temporale).

Il secondo periodo del comma 4 specifica che la suddetta procedura di valutazione e verifica si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.

La Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare se sussistano le ragioni per il mantenimento di tale ultima norma (analoga ad una già vigente ed oggetto di abrogazione), in quanto il successivo comma 5 sembra disciplinare in maniera esaustiva i successivi eventuali procedimenti di valutazione.

Il terzo periodo del comma 4 prevede che, a fini di monitoraggio, le regioni trasmettano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti.

Il comma 5, da un lato, conferma le attuali procedure per gli altri provvedimenti di decadenza del direttore generale (integrando con il riferimento al principio della contestazione e del contraddittorio), dall'altro modifica le fattispecie che danno luogo ai medesimi provvedimenti – fermo restando che il comma 7-bis del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502, esplicitamente fatto salvo dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 9, comma 2, dello schema, prevede che l'accertamento, da parte della regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisca per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporti la decadenza automatica dello stesso –. Le fattispecie di cui al presente comma 5 sono relative a: gravi e comprovati motivi (tale locuzione è conforme alla disciplina di delega, mentre la norma statale vigente, letteralmente, adopera esclusivamente l'aggettivo «gravi»); grave disavanzo (in conformità sia alla disciplina di delega sia alla normativa vigente); manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (tali locuzioni sono conformi alla disciplina di delega, mentre la norma vigente, letteralmente, non reca l'aggettivo «manifesta» e non fa riferimento ai regolamenti); violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti.

La Relatrice segnala l'opportunità di una definizione più chiara di quest'ultima fattispecie, considerato, da un lato, che essa non è prevista dalla disciplina di delega e dalla normativa vigente e, dall'altro, che po-

trebbe essere ritenuta pleonastica, nonché tenendo conto che il precedente articolo 1, comma 8, nell'escludere la possibilità di reinserimento nell'elenco nazionale dei soggetti decaduti per violazione degli obblighi di trasparenza, richiama l'articolo 2, comma 2, che fa riferimento agli obiettivi di trasparenza e non agli obblighi di trasparenza in generale, i quali ultimi sono invece richiamati dal successivo articolo 4, comma 1, primo periodo.

Il comma 6 dell'articolo 2 – oltre a far salvo il comma 7-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 – fa salvo l'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che richiede l'adozione, da parte delle regioni, di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il comma 7 dispone che tutti i provvedimenti di decadenza siano comunicati al Ministero della salute e (come prevede anche la disciplina di delega) comportino la cancellazione del soggetto dall'elenco nazionale degli idonei, fermo restando il reinserimento in caso di superamento di una successiva selezione. Quest'ultima possibilità è esclusa, ai sensi del precedente articolo 1, comma 8, per il caso di decadenza per violazione degli obblighi di trasparenza.

L'articolo 3 conferma che le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche per i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e che, per la relativa nomina, come già previsto dalle disposizioni vigenti, è richiesta l'intesa del presidente della regione con il rettore dell'università.

L'articolo 4 concerne la procedura per il conferimento dei seguenti incarichi negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale: direttore amministrativo; direttore sanitario; direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

Si prevede, in conformità alla disciplina di delega, la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio. In merito all'obbligo, per il direttore generale, di attribuire l'incarico ad un soggetto inserito nell'elenco, l'articolo 4 consente che la scelta ricada anche su soggetti compresi in elenchi di altre regioni (possibilità che non è esplicitamente né contemplata né esclusa dalla disciplina di delega).

La Relatrice ricorda che, nella disciplina statale vigente, non si prevedono elenchi ai fini della nomina (da parte del direttore generale) del direttore amministrativo e di quello sanitario, nonché dell'eventuale direttore dei servizi socio-sanitari.

Come già prevede la disciplina di delega, la selezione per gli elenchi regionali di idonei è operata da una commissione nominata dalla regione, composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche e – come specifica l'articolo 4 in esame – di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi.

In base al medesimo articolo 4, la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, presentati dai candidati, è operata secondo specifici criteri, indicati nell'avviso pubblico e definiti, entro

120 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ferme restando le norme statali vigenti sui requisiti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario e fatti salvi gli eventuali requisiti ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base delle suddette norme.

Gli elenchi regionali sono aggiornati ogni due anni (come prevede anche la disciplina di delega).

L'articolo 4 conferma i limiti minimi e massimi di durata – pari, rispettivamente, a 3 ed a 5 anni – per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari (l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o massimi).

La Relatrice rileva che occorrerebbe valutare se quest'ultima estensione rientri nell'ambito della delega, la quale, per le tre tipologie di incarichi in oggetto, fa riferimento soltanto alla selezione di idoneità ed alle fattispecie di decadenza, nonché chiarire se i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sotto il profilo formale, inoltre, osserva che sembrerebbe preferibile, per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, non riprodurre la norma sui limiti di durata nel presente articolo 4, considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 del citato art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502, comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2.

L'articolo 4 prevede altresì, in conformità alla disciplina di delega, la decadenza per le tre tipologie di incarichi in oggetto, in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione. In proposito, la relatrice osserva che sembrerebbe opportuno, anche ai fini di una piena conformità con la formulazione della norma di delega, che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione sia posto in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie precedente, anziché in termini di congiunzione.

La decadenza, come specifica l'articolo 4, è dichiarata dal direttore generale, con provvedimento motivato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. A tale riguardo, la Relatrice ricorda che la vigente norma statale demanda invece alle regioni di definire la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto per le tre tipologie di incarichi in oggetto e osserva che, considerato che tale disposizione di rinvio è stabilita nel citato comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 – comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2 –, sembrerebbe opportuno chiarire se, nel nuovo contesto normativo, le regioni possano contemplare ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto.

L'articolo 5 estende ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove esistenti, ai direttori dei servizi socio-sanitari il principio di incompatibilità già vigente per i direttori generali (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La vigente disciplina statale prevede, per i direttori amministra-

tivi ed i direttori sanitari, che il rapporto di lavoro sia esclusivo e che determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa, mentre non pone norme per i direttori dei servizi socio-sanitari.

La Relatrice reputa opportuna una valutazione sul se la materia dell'incompatibilità rientri nell'ambito della delega. In merito, segnala che il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame sostiene che lo schema stesso dovrebbe limitarsi ad un mero rinvio alle norme già vigenti, in quanto la materia non è compresa nei principi e criteri direttivi di delega; qualora si segua tale indicazione, occorrerebbe, come rileva il medesimo parere, espungere dalle abrogazioni di cui all'articolo 9, comma 1, la norma vigente, relativa ai direttori generali, sull'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo (norma inserita, da parte dello schema, tra quelle da abrogare in considerazione dell'assorbimento da parte del presente articolo 5).

L'articolo 6 specifica che, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 4, si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente decreto legislativo, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

La Relatrice segnala che sarebbe opportuno chiarire se, per gli incarichi di cui all'articolo 4, tale norma transitoria continui ad operare, per la singola regione, anche qualora altre regioni abbiano già istituito elenchi di idonei.

Ai sensi dell'articolo 7, le norme dello schema in esame costituiscono principi fondamentali (in conformità con la formulazione adoperata dalla norma di delega) per la disciplina delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (il quale annovera nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni, tra le altre, la materia della tutela della salute). Il medesimo articolo 7 specifica che le disposizioni di cui al provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La Relatrice segnala che nella rubrica dell'articolo 7 occorrerebbe inserire un riferimento alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che la partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 ed alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 4 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 9 reca alcune norme di abrogazione esplicita.

La Relatrice osserva che, poiché dette norme abrogative decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno chiarire se le modifiche, di cui all'articolo 2, alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di valutazione e veri-

fica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco.

Il comma 2 dell'articolo 9 fa salve alcune disposizioni vigenti.

Sotto il profilo redazionale, la Relatrice segnala che la rubrica dell'articolo 9 fa riferimento soltanto alle abrogazioni.

In conclusione, la Relatrice propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, al fine di approfondire in maniera adeguata i complessi problemi regolati dallo schema di decreto legislativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 7 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore **MIRABELLI (PD)** illustra lo schema di relazione favorevole con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede di inserire un rilievo attinente alla definizione di biocarburante avanzato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti la proposta di relazione favorevole con rilievi come illustrata dal relatore, che risulta approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM (2016) 204 definitivo) (n. 136)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'atto comunitario che reca la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 2 della Direttiva medesima. Si tratta della seconda relazione in materia, riferita all'arco temporale 2007-2013, con la quale si illustra lo stato di recepimento e di attuazione della direttiva e si presentano considerazioni conclusive, formulando alcune raccomandazioni agli Stati membri. Sul tema del recepimento della Direttiva europea, la relazione riferisce una situazione attuale di permanente eterogeneità, sia in termini giuridici che nelle prassi, anche a causa del carattere di direttiva-quadro dell'atto normativo, che conferisce agli Stati membri un elevato grado di flessibilità. Con riguardo all'attuazione, la relazione riferisce che sono stati segnalati 1245 casi confermati di danno ambientale attinenti alla direttiva – di cui il 50 per cento riguarda il terreno, il 30 per cento l'acqua, il 20 per cento la biodiversità, con notevoli livelli di eterogeneità tra i vari Stati membri anche per le segnalazione dei casi di danno ambientale. La valutazione della direttiva è stata condotta nell'ambito del programma REFIT, in base ai parametri della pertinenza, dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza e dal valore aggiunto. La relazione evidenzia che gli obiettivi della direttiva in ordine alla prevenzione e alla riparazione sono ancora pertinenti, ma che tale normativa europea ha contribuito solo in misura limitata a migliorare il livello di protezione ambientale a causa della perdurante diversità dei quadri giuridici nazionali. Si registrano significative divergenze, anche interpretative, tra gli Stati membri, su cui più volte le autorità competenti, gli operatori economici e gli assicuratori hanno chiesto maggiore chiarezza. La valutazione ha sottolineato, inoltre, che la direttiva è sufficiente a coprire i danni alle più importanti risorse naturali, mentre non sono invece disponibili i dati relativi alle azioni di prevenzione adottate dagli operatori e ai danni evitati grazie ad un intervento immediato in caso di minaccia imminente di danni ambientali. Tale quadro risente della mancanza di in-

formazioni, risultando esigui i dati riguardanti le principali categorie di costi, quali i costi di riparazione e i costi amministrativi per le pubbliche autorità. Per quanto attiene l'applicazione della direttiva alle specie e agli *habitat* naturali protetti, uno studio sulla biodiversità ha evidenziato che circa la metà degli Stati membri limitano il campo di applicazione a quello definito dalla «direttiva *Habitat*», mentre l'altra metà adotta un campo di applicazione più esteso, occorrendo prestare maggiore attenzione alla chiarezza e omogeneità delle definizioni. È emerso quindi che la direttiva ha migliorato la prevenzione e la riparazione del danno ambientale in misura limitata, atteso l'elevato grado di variabilità riscontrato tra gli Stati membri. Tra i fattori rilevanti, si segnala il tema dei registri dei casi di danno ambientale, non sempre presenti negli assetti nazionali, nonché i differenti livelli di partecipazione pubblica e la disomogeneità applicativa, in particolare circa gli obblighi per le autorità competenti di prendere provvedimenti in assenza dell'inazione degli operatori responsabili. In relazione alle azioni future, la relazione annuncia la presentazione da parte dei servizi della Commissione europea di un programma di lavoro pluriennale volto a favorire l'allineamento delle soluzioni e delle pratiche nazionali e a migliorare la base di conoscenze sul suo effettivo impatto sia sull'ambiente che sui portatori di interesse, sottolineando che per raggiungere tali risultati occorrerà migliorare la raccolta di dati. La Commissione europea preannuncia misure e azioni di sostegno, anche amministrativo, tra cui note interpretative sui concetti fondamentali, programmi di formazione e assistenza tecnica agli operatori del settore. Infine, in relazione alla prossima valutazione della direttiva, si farà riferimento agli orientamenti forniti dalla Commissione europea nel maggio 2015 nell'ambito del Pacchetto «Legiferare meglio», mentre la Commissione europea raccomanda che tutti gli Stati dell'Unione si impegnino a sostenere gli sforzi di attuazione e a scambiare tra di loro esperienze e buone pratiche, anche procedendo alla raccolta sistematica dei dati sui danni ambientali, al fine di documentare la fase applicativa in termini di efficacia, efficienza e conformità al quadro generale dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2015) 593 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. COM (2015) 594 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (n. COM (2015) 595 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. COM (2015) 596 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614 definitivo) (n. 93)

(Seguito dell'esame dell'atto comunitario 593, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 594, 595 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 594, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 595 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 595, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594 e 596 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario 596, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594 e 595 e rinvio. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario 93, congiunzione con l'esame degli atti comunitari 593, 594, 595 e 596 e rinvio)

Preliminarmente al prosieguo dell'esame delle proposte di direttiva e dell'avvio dell'esame del Piano d'azione, il presidente MARINELLO propone di procedere alla congiunzione dell'esame degli atti comunitari 593, 594, 595 e 596, nonché dell'atto comunitario 93, e che la Commissione si esprima con un'unica risoluzione sul complessivo pacchetto dell'economia circolare nell'ambito della procedura di dialogo politico, essendo ormai spirati i termini per l'espressione del parere motivato sulla sussidiarietà in merito alle proposte di direttiva.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI (*PD*) dà brevemente conto dei contenuti dell'atto comunitario 93 e illustra la proposta che lo schema di risoluzione, redatto insieme ai relatori Morgoni e Laura Puppato, pubblicato in allegato al resoconto. Lo schema di risoluzione tiene conto dei contenuti delle risultanze della Consultazione pubblica istruita dalla Commissione volta ad acquisire informazioni e valutazioni dei soggetti istituzionali pubblici e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare. Lo schema di risoluzione tiene altresì conto dei contributi delle numerose audizioni svolte e, in particolare, di quella dell'onorevole Simona Bonafè, relatrice sul pacchetto sull'economia circolare alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) Del Parlamento europeo.

Il presidente MARINELLO propone che i Gruppi procedano ad approfondire i contenuti dello schema illustrato che sarà approvato, previa discussione, in una seduta della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del 25 maggio scorso, svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'affare assegnato n. 302, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La 13^a Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con i seguenti rilievi:

all'articolo 3 – che prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive – andrebbe inserito, quale criterio di delega, l'adozione di un piano di azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico marittimo extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;

si osserva l'opportunità di integrare i principi e i criteri della delega di cui all'articolo 4 – relativo al recepimento della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero – prevedendo il mantenimento dell'impianto normativo attuale, incentrato sul divieto selettivo in base agli spessori e alle buste monouso compostabili. Andrebbe inoltre previsto l'obbligo di cessione a titolo oneroso di tutte le buste, in linea con quanto previsto dalla direttiva e introdotto un percorso di riduzione anche dei sacchi frutta e verdura, ad esclusione di quelli compostabili e con percentuali minime di materia prima rinnovabile. In ragione dell'imminente recepimento della Direttiva, e quindi della ridefinizione della disciplina vigente in materia, andrebbe prevista l'abrogazione dei commi 1129 e seguenti. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007) e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di superare le contestazioni formali dell'UE circa la mancata o non corretta notifica della stessa;

con riferimento all'articolo 16 – che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – si rileva l'esigenza di garantire tempi certi da parte del Governo per l'emanazione dei provvedimenti attuativi volti ad assicurare le condizioni di operatività agli operatori del settore dei biocombustibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO COMUNITARIO N. 93 E SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2015) 593 DEFINITIVO, N. COM (2015) 594 DEFINITIVO, N. COM (2015) 595 DEFINITIVO E N. COM (2015) 596 DEFINITIVO

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminate

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»(COM(2015) 614 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 def.);

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2015) 596 def.);

richiamati i contenuti della risoluzione (numeri) e della risoluzione del luglio 2015, con la quale la stessa Commissione ambiente del Senato ha partecipato alla Consultazione pubblica della Commissione europea sui temi dell'economia circolare;

preso atto delle risultanze della Consultazione pubblica istruita dalla stessa Commissione ambiente del Senato volta ad acquisire informazioni e valutazioni dei soggetti istituzionali pubblici e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare;

valutato favorevolmente l'obiettivo di armonizzare le definizioni presenti nelle direttive in materia di rifiuti per allinearle al catalogo europeo dei rifiuti, (CER) al fine di evitare ambiguità e disporre di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali;

sottolineato che la proposta di armonizzare i requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore è essenziale per aumentare le prestazioni dei regimi di responsabilità negli Stati membri e che i colegislatori

dovrebbero rafforzare tali requisiti mantenendo disposizioni volte a garantire trasparenza e piena copertura dei costi da parte dei produttori;

evidenziate l'esigenza di maggiori specifiche riguardo ai requisiti minimi di qualità per gli alimenti e la necessità di una procedura *standard* minima per il loro recupero a garanzia della sicurezza alimentare, applicabile uniformemente negli Stati membri;

ribadita la richiesta di stabilire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e definiti per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

sottolineata l'importanza di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali e per l'Agenzia europea per l'ambiente di monitorare e riferire a tale riguardo entro il 2020, definendo obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di tali rifiuti;

riconosciuta la necessità di progressive restrizioni allo smaltimento in discarica, sostenendo il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti organici;

preso atto delle deroghe sugli obiettivi per i rifiuti urbani e per lo smaltimento in discarica per taluni Stati membri, che hanno i livelli più bassi di gestione dei rifiuti ma insistendo affinché si mantengano le disposizioni proposte secondo cui gli Stati membri che notificano l'esenzione devono presentare piani di attuazione con calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire i loro obiettivi;

sottolineata l'assenza di una disposizione che preveda l'obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti non pericolosi che esse trattano e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

valutato l'ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell'adottare atti delegati, invitando i colegislatori a limitarne il ricorso poiché tali atti indeboliscono le forme di controllo;

considerato che i risultati positivi conseguiti dal Patto dei sindaci per il clima e l'energia suggeriscono di istituire un Patto dei sindaci sulla gestione dei rifiuti, al fine di coinvolgere gli enti locali e regionali e intensificare gli sforzi verso una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse in ambito urbano;

rilevato che il pacchetto dell'economia circolare proposta dalla Commissione europea appare rispettoso del principio di sussidiarietà, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla puntuale applicazione del criterio di proporzionalità;

nell'ambito del dialogo politico, delibera una risoluzione favorevole esprimendo in merito ai diversi atti le osservazioni che seguono:

Con riferimento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «L'anello mancante – Piano d'azione dell'U-

nione europea per l'economia circolare»(COM(2015) 614 def.), esprime le seguenti osservazioni:

si rileva con favore il riferimento alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie; nella definizione del quadro normativo per la gestione dei rifiuti si ritiene, infatti, necessario un approccio intersettoriale per garantire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente attraverso un uso più efficiente delle risorse;

con particolare riferimento all'aggiornamento del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) – che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche – e alla esigenza di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, riosserva che un numero sempre maggiore di sostanze chimiche rintracciabili nei rifiuti da recuperare potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione;

è pertanto necessario prevedere opportune semplificazioni per non disincentivare il recupero dei rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica. Alcune procedure previste dal REACH possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici in relazione ai benefici per la salute e per l'ambiente derivanti dalle attività di recupero;

il recupero di tali rifiuti mira infatti a una gestione dei rifiuti ambientalmente compatibile allo stadio in cui non è più possibile intervenire sulla composizione originaria per garantire la graduale dismissione delle sostanze chimiche più inquinanti;

sulla base di tali considerazioni, occorre bilanciare attentamente gli obiettivi di riciclaggio e recupero e gli oneri connessi, considerando la pericolosità del singolo rifiuto e il ciclo di vita dei prodotti da cui lo stesso rifiuto ha origine;

in relazione al settore della carta si segnala la scarsità di misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e si osserva infine la necessità di puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.), esprime le seguenti osservazioni:

riguardo la gestione dei veicoli fuori uso si ritiene necessario:

a) eliminare il termine «tranciatura» dalla definizione di «trattamento», poiché tranciatura non costituisce una forma di trattamento;

b) prevedere che i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre

componenti pericolose) e 16.01.17, siano avviati a recupero «R4» (riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che sono dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel BREF (*Best Available Technology Reference Documents*).

c) nell'ambito del trattamento (articolo 6) è necessario precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito. A tale riguardo, si propone il termine di sessanta giorni dalla data di cancellazione dal registro automobilistico;

d) inserire la previsione che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso; tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'attestazione da parte del gestore dell'impianto di trattamento della corretta esecuzione delle operazioni di trattamento di cui all'Allegato I, punti 3 e 4, della direttiva;

e) nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento contenute nell'allegato I:

inserire la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura: infatti il raggiungimento dell'obiettivo del 95 per cento di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende strettamente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante le diverse fasi di trattamento. Oggi tuttavia non è previsto alcun obbligo, per gli impianti di demolizione che effettuano le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, di dotarsi di un sistema di pesatura. Di conseguenza, anche i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti che confluiscono nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) risultano approssimativi, poiché basati sui documenti di circolazione dei veicoli e non sui pesi effettivamente rilevati;

al punto 4 dell'Allegato I, sostituire le parole: «Trattamento per la promozione del riciclaggio» le seguenti: «Trattamento per il riciclaggio»;

razionalizzare l'attività di trattamento e la divisione dei compiti tra il demolitore e il frantumatore.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (N. COM (2015) 594 def.), esprime le seguenti osservazioni:

al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo 1, dopo il numero 3), andrebbe inserito il seguente:

3-bis) Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Agevolazioni per la chiusura delle discariche)

1. Gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche.

2. Sono tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti;

andrebbe eliminata la moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, sopprimendo all'articolo 1, numero 2), lettera c), il comma 6 richiamato;

allo scopo di ridurre i termini per la trasmissione dei dati, all'articolo 1, numero 6), articolo 15 richiamato, le parole: "18 mesi" andrebbero sostituite con le seguenti "6 mesi";

l'obiettivo del conferimento dei rifiuti urbani in discarica entro il 2030 andrebbe ridefinito, più ambiziosamente, nei termini del 5 per cento, prevedendo un obiettivo intermedio – da fissare al 25 per cento entro il 2025 – in grado di uniformare meglio le grandi differenze tra gli Stati membri;

occorre altresì considerare la preoccupante circostanze per cui le fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività *post mortem* successive alla chiusura della discarica non possiedono talvolta i requisiti di affidabilità minimi poiché sono emesse da istituzioni creditizie prive dei capitali necessari e scarsamente solvibili, che talvolta cessano dopo pochi mesi dall'emissione della stessa fideiussione.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (N. COM (2015) 595 def.), esprime le seguenti osservazioni:

in merito all'allineamento delle definizioni recate dalla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, capoverso 2, si suggerisce di valutarne l'allineamento con quelle adottate dall'Istituto europeo di statistica. In tale contesto, va operata una più chiara distinzione tra ciò che deve essere considerato "sottoprodotto", "*end of waste*" e "rifiuto", allo scopo di consentire l'effettiva limitazione della produzione di rifiuti;

con riferimento alla definizione di "Municipal waste" (art. 3, punto 1^a), si giudica positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere classificato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità, in ciò considerando anche il parametro quantitativo, non più solo quello qualitativo. Tra le esclusioni si ritiene vadano annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;

con riferimento alla definizione di "Preparation for re-use" (art. 3, punto 16), si ritiene che, nella formulazione proposta dalla CE, rappresenti un elemento di certezza la previsione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento "in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza, e a protezione dell'ambiente". Di contro, si ritiene ne-

cessario mantenere la precisazione presente nella definizione vigente (componenti di prodotti "diventati rifiuti") al fine di non creare confusione tra l'operazione di "riutilizzo" (su un prodotto) e "preparazione per il riutilizzo" (su un rifiuto);

con riferimento alla definizione di "Final recycling process" (art. 3, punto 17^a), che deve essere letta in combinazione con il successivo art. 11^a della Direttiva sul metodo di calcolo dell'obiettivo, occorre tenere presente che ai sensi dell'art. 6 (end-of-waste), in base al significato stesso di economia circolare e in continuità con l'attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, dai rifiuti si possono rigenerare risorse da re-immettere nel ciclo produttivo che possono consistere anche in materiali e sostanze, oltre che prodotti. Nella definizione di "processo di riciclaggio finale" occorrerebbe inoltre non limitare l'ingresso ai processi di produzione, in quanto il riciclaggio finale può applicarsi anche alla trasformazione di un rifiuto, nell'ambito di un processo di trattamento diverso da quello di produzione, che viene immesso sul mercato per il successivo impiego;

con riferimento alla definizione di "backfilling" (17b), appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di *backfilling*; tuttavia si ritiene opportuno uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine "idoneo", specificando che "si intendono per rifiuti idonei quelli conformi a specifiche norme tecniche, ovvero, in mancanza di queste ultime, quelle per i quali è stata effettuata una specifica analisi di rischio in relazione alle caratteristiche dell'area cui sono destinati".

Con riferimento alla responsabilità estesa del produttore, all'articolo 1, numero 7), dopo la lettera *b*), andrebbe inserita la seguente:

b-bis) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente

«*3-bis*) Al fine di coinvolgere maggiormente i produttori nella progettazione di prodotti ecosostenibili, gli Stati membri prevedono sistemi di più grave responsabilità estesa nel caso di prodotti con minore indice di riciclo e con una progettazione meno rispettosa dei criteri di *ecodesign*»;

al fine di incentivare il riutilizzo delle plastiche povere e miste, all'articolo 1, dopo il numero 13) andrebbe inserito il seguente:

13-bis) al Capo III, dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. *22-bis*.

(Incentivi al riutilizzo delle plastiche povere e miste)

1. Gli Stati membri finanziano la ricerca applicata sulla riciclabilità e riutilizzo delle plastiche povere e miste, a tal fine sviluppando accordi di collaborazione scientifica con i centri di ricerca e le associazioni rappresentative dell'industria;

allo scopo di semplificare le valutazioni dei consumatori sulla sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale, all'articolo 1, dopo il numero 15), andrebbe inserito il seguente:

15-*bis*) al Capo IV, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Etichettatura dei prodotti e obsolescenza programmata)

1. L'Unione europea promuove un sistema uniforme di etichettatura dei prodotti che consente ai consumatori di valutare con immediatezza la sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale nella sua completezza, la durata programmata per l'uso e le eventuali modalità per il corretto smaltimento;

per le medesime finalità di cui al punto precedente, si ritiene opportuno introdurre il Bilancio di circolarità e, a tale scopo, all'articolo 1, dopo il capoverso 18), inserire il seguente:

18-*bis*) al Capo V, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Bilancio di circolarità)

1. Al fine di favorire la diffusione dell'*ecodesign* e la realizzazione di sistemi produttivi sostenibili, gli Stati membri incentivano l'adozione del Bilancio di circolarità per consentire ai consumatori di valutare l'intero ciclo di vita del prodotto tenendo conto della rinnovabilità delle materie prime, dello sviluppo tecnologico, delle potenzialità di riuso, riparazione e riciclo dei prodotti. Il Bilancio di circolarità prevede la definizione di indicatori in grado di rappresentare con immediatezza informazioni utili alla sua redazione, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, impiego, riuso, riciclo ed eventuale smaltimento dei prodotti;

si ritiene necessario precisare che l'esclusione riguardante i «rifiuti da costruzione e demolizione» sia circoscritta a quelli di «origine non domestica», al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza privata. Secondo la normativa vigente, tali rifiuti possono essere conferiti presso i Centri di raccolta comunali e contabilizzati tra i rifiuti urbani poiché considerati di provenienza domestica. Pertanto, all'articolo 1, punto 2), si suggerisce di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

a) è inserito il seguente punto 1-*bis*:

«1-*bis*) *Rifiuti urbani*

a) Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori;

rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

rifiuti da costruzione e demolizione da piccola manutenzione;

b) rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione».

Si ritiene che le misure proposte per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che rappresentano una quota consistente della totalità dei rifiuti, non siano sufficientemente ambiziose. Invece dell'attuale obiettivo combinato, relativo alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al riempimento, si propone la definizione di obiettivi specifici di riciclaggio per materiali da costruzione.

Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente:

c) al paragrafo 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le materie allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, saranno aumentati almeno al 70 per cento in termini di peso.

La Commissione valuta la gestione di questo flusso di rifiuti e l'opportunità di stabilire, entro il 2020, obiettivi di riciclaggio per materiali specifici da costruzione per il 2025 e il 2030;

L'*End of Waste* è riconosciuto come strumento di importanza centrale nella Comunicazione al fine di dare attuazione alla strategia per la circolarità delle risorse. Appare dunque positivo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la valorizzazione dell'EoW senza dover necessariamente operare solo se «non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario». Tuttavia la possibilità di individuare e regolare l'end-of-waste «caso per caso» nei singoli provvedimenti autorizzativi dovrebbe essere mantenuta (come nella vigente direttiva) nell'attesa o che la Commissione individui dei regimi armonizzati al fine di uniformare, ove necessario, i criteri EoW per specifici flussi o che, in mancanza di una regolamentazione comunitaria, vengano individuati a livello nazionale i criteri EoW per i diversi rifiuti. Si propone quindi di aggiungere, nel testo dell'art. 6, paragrafo 4, in fondo al primo alinea, le parole «ovvero possono decidere caso per caso, nell'ambito delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate dagli enti competenti, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile; in tal caso non si applica l'obbligo di notifica di

cui alla direttiva 2015/1535/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015»;

l'innalzamento degli obiettivi è da valutare positivamente. Tuttavia va considerato anche alla luce degli sbocchi di mercato e delle oscillazioni della domanda di materiali ottenuti dal riciclo dei rifiuti, in quanto il semplice fissare obiettivi più ambiziosi non assicura di per sé la pratica realizzabilità di questi ultimi. E' quindi necessario affiancare agli obiettivi la previsione di strumenti economici ed incentivi che ne consentano il raggiungimento;

nel Pacchetto e nella proposta di direttiva in esame è carente l'indicazione su come gli obiettivi di riciclaggio proposti si concilino con la domanda presente sul mercato, in una situazione in cui il valore delle materie prime riciclate è sempre più compresso e aleatorio. Il prezzo del servizio di trattamento dei rifiuti non può essere fatto coincidere con il valore di mercato dei materiali trattati, peraltro soggetto a continue oscillazioni; il trattamento va piuttosto remunerato per quello che è, assicurando i processi di trattamento necessari per ottenere dai rifiuti dei materiali di qualità, tenendo conto della specifica responsabilità dei produttori in questo campo. Davanti alla crisi del mercato delle materie prime, che in questi ultimi tempi ha investito pesantemente anche il mercato dei materiali riciclati, l'azione della Comunità per promuovere la circolarità delle risorse deve essere più incisiva in particolare sul tema degli interventi economici a favore della domanda di materie prime secondarie, soprattutto su determinate misure, come quelle a carattere fiscale, quali l'IVA agevolata;

si suggerisce pertanto di aggiungere in fine dell'articolo 4, paragrafo 3, le parole: «e introducono misure adeguate a sostegno del mercato di materiali e prodotti riciclati, come strumenti fiscali agevolati, acquisti e appalti verdi, modulazione dei contributi ambientali in relazione alla riciclabilità dei prodotti».

Si ritiene opportuno chiarire la disposizione sull'impiego degli indicatori di misurazione della quantità dei rifiuti. L'indeterminatezza dovuta all'assenza di specifiche sull'oggetto delle misurazioni potrebbe produrre dati non omogenei. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero comprendere anche il riciclaggio o essere basati sulla quantità di rifiuti prodotti.

Pertanto, all'articolo 1, il punto 9) andrebbe sostituito con il seguente:

9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 (*Prevenzione dei rifiuti*)

1. [...].

2. Gli stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per misurare la quantità dei rifiuti prodotti, ivi compresi quelli destinati al riciclaggio, e in particolare per quanto ri-

guarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

[...]».

Andrebbe mantenuto l'obiettivo del 70 per cento, come proposto lo scorso anno dalla stessa Commissione.

Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera *d*) andrebbe sostituita con la seguente:

d) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere *c*) e *d*):

«*c*) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso».

La formulazione per la raccolta separata della frazione organica non incoraggia adeguatamente tale modalità di raccolta. Si ritiene opportuno modificare la lettera *a*) nel senso di finalizzare il riciclaggio dei rifiuti organici alla produzione di *compost* e digestato di qualità.

Pertanto, all'articolo 1, il punto 13) andrebbe sostituito con il seguente:

13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, salvo che non venga dimostrata la sua impraticabilità sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il *compost* e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere *a*), *c*) e *d*), e all'articolo 11, paragrafo 3.

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte ad incoraggiare:

il riciclaggio, al fine di produrre *compost* e digestato conformi alle pertinenti norme di qualità;

il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici;

la valorizzazione energetica dei prodotti di scarto delle attività agroindustriali, con sostegno di filiere produttive ad alto tasso di innovazione, attraverso l'impiego di celle a combustibile (CC) note anche come Fuel Cells (FCs).

La commissione effettua una valutazione, entro il 2018, sulla opportunità di fissare criteri minimi di qualità per il *compost* e digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente;

inoltre, si segnala l'assenza di misure specifiche per il recupero delle frazioni organiche dei rifiuti urbani: la raccolta differenziata del *bio-waste* andrebbe resa obbligatoria per tutti gli Stati membri entro il 2020, fissando un target almeno del 65 per cento di riciclo entro il 2025;

la maggiore prevenzione (riduzione) di rifiuti urbani è in linea con gli obiettivi stabiliti dal Settimo programma d'azione per l'ambiente e con l'incarico affidato alla Commissione di definire, entro la fine del 2014, obiettivi di prevenzione dei rifiuti per il 2020. Pertanto, all'articolo 1, il punto 17) andrebbe sostituito con il seguente:

17) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9 per conseguire gli obiettivi di diminuzione del 10% della quantità di rifiuti urbani prodotta nel 2025 rispetto ai livelli registrati nel 2015 e di riduzione dei rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030.»;

d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

si evidenzia la mancanza di un obiettivo per il 2030 relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. In alternativa al parametro individuato dovrebbe essere previsto almeno l'obbligo per la Commissione di impegnarsi a formulare tale obiettivo entro i prossimi anni.

Pertanto all'articolo 1, punto 3), lettera b), alla lettera g) richiamata, andrebbe inserito l'obiettivo del 75 per cento per la plastica;

all'articolo 1, paragrafo 2), punto b), la proposta di direttiva prevede la modifica dell'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, introducendo la definizione di «rifiuto non pericoloso», che si affianca a quella di «rifiuto pericoloso». In particolare, si definisce «rifiuto non pericoloso» il rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III. Tale definizione appare in contrasto con la Decisione 2014/955/UE, contenente il Catalogo elenco europeo dei rifiuti (CER), che considera «rifiuti non pericolosi» quelli di cui alle voci del Catalogo che non sono indicate con asterisco (*) e che non sono «voci a specchio». Si propone, pertanto, di eliminare la definizione di «rifiuto non pericoloso».

La Commissione propone di cancellare diverse definizioni dalla Direttiva sugli imballaggi per mantenerle unicamente nella Direttiva quadro sui rifiuti. In questa operazione, però, la definizione di «riciclaggio organico», attualmente contenuta all'articolo 3, punto 9 della Direttiva 94/62/CE, non è stata ripresa nella Direttiva 2008/98/CE. A tale riguardo, si propone di includere nella Direttiva 2008/98/CE tale definizione, affinché sia garantita chiarezza interpretativa sulle operazioni di riciclaggio organico incluse nella definizione di riciclaggio;

la proposta di riformulazione del comma 1 ed il nuovo comma 3 dell'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE attribuiscono agli Stati Membri una funzione di garanzia nell'applicazione delle norme europee in materia di sottoprodotti e introducono l'espressa facoltà per i singoli Paesi di adottare regole tecniche a tal fine. Si ritiene che tali disposizioni non siano intese come la volontà, da parte della Commissione, di far rimettere in discussione le condizioni comunitarie di portata generale sull'individuazione dei sottoprodotti, con il conseguente rischio di alterare il quadro competitivo. Sarebbe pertanto preferibile non modificare l'attuale formulazione dell'art. 5.1 della Direttiva 2008/98/CE, oppure, in subordine, sostituire la parola «garantiscono» con la seguente «promuovono». Si ritiene inoltre opportuno includere nella nuova proposta di Direttiva la previsione di un aggiornamento periodico delle Linee guida interpretative della Direttiva 2008/98/CE redatte dalla Commissione europea, considerato un utile strumento per guidare gli Operatori nell'applicazione della definizione di sottoprodotto;

con riferimento alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR, risulta apprezzabile l'introduzione di condizioni minime operative (art. 8 e 8^a) per la sua applicazione, in quanto l'EPR può risultare uno strumento efficace per la gestione dei rifiuti dal momento che contribuisce a favorire il riutilizzo, la prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti. L'EPR deve essere un sistema trasparente basato sul principio «chi inquina paga» e la corretta attuazione del principio non dovrebbe comportare costi non dovuti per i cittadini-consumatori, nonché effetti distorsivi in termini di competitività, intra UE ed extra UE. Occorre comunque dotare tale strumento della necessaria flessibilità, sia per poter prendere atto delle diverse situazioni presenti nelle varie filiere, sia in funzione delle condizioni di mercato (in particolare il prezzo delle materie prime, che incide sul valore dei materiali recuperati) che influiscono sulle attività di riciclo rendendole più o meno remunerative e, quindi, praticabili. La responsabilità del produttore per il riciclo dei materiali contenuti nel bene immesso sul mercato deve infatti essere una parte importante della EPR. L'Economia circolare, in un mercato delle materie prime in forte ribasso, rischia di bloccarsi perché viene meno la convenienza imprenditoriale ad occuparsi di materiali riciclabili, il cui trattamento richiede maggiori investimenti ed operazioni. In questo senso l'EPR non può essere intesa come una variabile indipendente dal mercato delle materie prime, ma al contrario l'intervento del produttore deve essere modulabile, in un sistema di governance condivisa, dove ruoli e responsabilità degli stakeholder coinvolti sono chiaramente definiti, garantendo a ciascuno un'adequata consultazione e partecipazione nell'implementazione dello schema di EPR. La «parità di trattamento» e la «non discriminazione» dovrebbero essere garantite all'interno della stessa categoria di *stakeholders* (al momento questo principio sembra espressamente richiamato solo per i produttori – cfr. art. 8a comma 1) e comunque essere estese alle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della EPR. Andrebbero infine evitate so-

vrapposizioni di costi onerose ed immotivate a carico di cittadini ed imprese.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

«Art. 8a, paragrafo 1, primo alinea – Aggiungere in fondo: «prevedendo a tal fine adeguate forme di consultazione e partecipazione delle suddette categorie di operatori».

«Art. 8a, paragrafo 1, quarto alinea – Aggiungere in fondo: «nonché delle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della responsabilità estesa del produttore».

«Art. 8a, paragrafo 4, lett. a) primo alinea – Aggiungere in fondo: «e tenendo conto altresì delle tasse o tariffe versate da cittadini e imprese per la gestione dei rifiuti urbani»;

con riferimento al calcolo dell'obiettivo di riciclaggio (art. 11a), fermo restando quanto sopra evidenziato in relazione alla definizione di «final recycling» si ritiene che vada in assoluto evitata la possibilità di introdurre deroghe eccessive al metodo di calcolo per scongiurare l'eccessiva indeterminazione dei parametri e la conseguente impossibilità di comparazione dei tassi di riciclo nazionali. In questo senso, si ritiene più che sufficiente prevedere, al paragrafo 3, la possibilità che vengano conteggiati nell'obiettivo anche gli scarti di selezione dei rifiuti urbani destinati a un processo di riciclaggio finale, in una misura massima del 10 per cento;

con riferimento al conferimento della carta raccolta tramite sistemi di raccolta differenziata si segnala la necessità di giungere ad un divieto di conferimento in discarica;

le modifiche apportate all'articolo 22 della Direttiva rendono le misure sulla raccolta dei rifiuti organico poco incisive. Pertanto, si propone di rendere obbligatoria la raccolta differenziata di tali rifiuti entro il 31 dicembre 2020. Nel caso in cui uno Stato membro consideri tale raccolta non fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico, si dovrebbe prevedere un meccanismo di comunicazione alla Commissione europea, per dare adeguata giustificazione delle proprie difficoltà di raggiungimento dell'obiettivo;

al fine di dare un impulso all'individuazione di nuove e più sostenibili forme di gestione dei rifiuti industriali, favorendo il recupero dei rifiuti anziché il loro avvio a smaltimento, sarebbe opportuno individuare nuove semplificazioni dell'articolo 24 della Direttiva 2008/98/CE, che appaiono necessarie per assicurare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione sul recupero dei rifiuti o su nuove tipologie di rifiuti da destinare ad attività di recupero già implementate;

le proposte della Commissione prevedono ampio ricorso allo strumento degli atti delegati. La Commissione potrà così definire le caratteristiche di determinate sostanze o oggetti per essere considerati sottoprodotti. Con atti delegati saranno definiti anche i criteri da rispettare per

il passaggio alla qualifica di «non rifiuto», dopo le operazioni di recupero (*End of Waste*). Sempre con atti delegati sarà possibile emendare il Catalogo europeo dei rifiuti e gli allegati della Direttiva 2008/98/CE. Devono essere all'uopo previste opportune forme di consultazione dei settori produttivi interessati da tali disposizioni. In particolare, occorre consultare gli operatori dai cui cicli produttivi derivano sottoprodotti e materie prime derivanti da operazioni di recupero. Tale osservazione va estesa anche alla proposta di direttiva di cui all'atto (N. COM (2015) 596 def.).

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (N. COM (2015) 596 def.), esprime le seguenti osservazioni:

tra le proposte di modifica delle definizioni si ritiene incoerente, rispetto alla definizione di «packaging», la modifica relativa al «packaging waste» che non esclude più in modo esplicito «i residui di produzione». L'imballaggio è definito tale quando è destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare merci, e solo come tale concorre alla determinazione dell'immesso al consumo degli imballaggi nonché al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero. Pertanto, ferma la necessità di meglio definire cosa si intenda per «residui di produzione», questi non dovrebbero, essere considerati rifiuti di imballaggio qualora si riferiscano a ciò che non soddisfa le definizioni stesse di imballaggio;

con riferimento alla proposta di eliminazione dalla direttiva imballaggi del comma 3 dell'articolo 6 della direttiva 94/62/CE, che stabiliva la possibilità per gli Stati membri di incoraggiare il recupero energetico laddove fosse preferibile al riciclaggio, si auspica che sia mantenuta la possibilità della valorizzazione energetica degli imballaggi, ma prevedendo che la stessa avvenga con maggiore efficienza e che la stessa sia attuata in regime di cogenerazione;

pur ritenendo difficilmente confrontabili le modalità di calcolo degli obiettivi, si ritiene necessario riproporre i *target* da raggiungere al 70 per cento, nel 2025, e all'80 per cento, nel 2030. A questo riguardo, si fa presente l'esigenza di modificare le stesse modalità di calcolo al fine di rendere più facilmente possibili i eventuali confronti;

circa la necessità di indicazioni chiare sulle modalità di calcolo degli imballaggi «immessi sul mercato», per prevenire i rischi di scarsa affidabilità e comparabilità dei dati, gli obiettivi potranno essere raggiunti a condizione che: – la RD nel centro sud aumenti; – le attività di ricerca e sviluppo consentano un adeguamento diffuso delle tecnologie di selezione e riciclo; – la domanda di materie prime seconde aumenti (es. GPP) e si stabilizzi anche con prezzi delle materie prime vergini in calo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria
(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 12,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione le rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Comunica che le memorie pervenute da Adiconsum, Altroconsumo e Confconsumatori – Associazione Consumatori Piemonte saranno pubblicate negli atti dell'indagine.

Raffaella GRISAFI *Consulente giuridico di Adiconsum* e Silvia CASTRONOVI, *Esperta relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia le rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,40.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 12,40.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare

Atto n. 292

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 maggio il relatore, sen. Angioni, ha illustrato il contenuto dello schema e si è svolto un ampio dibattito, nel corso del quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti.

Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede al sen. Angioni se intenda illustrare la sua proposta.

Il senatore Ignazio ANGIONI (*PD*), *relatore*, dà per letta la proposta di parere, che ha formulato sulla base delle approfondite valutazioni emerse nel dibattito della precedente seduta. Si limita quindi ad illustrare la parte dispositiva, articolata in cinque osservazioni, riguardanti, tra l'altro, l'opportunità di esplicitare il diritto alla corresponsione di un assegno familiare a favore del dispendente sospeso cautelatamente dal servizio e di

indicare il termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio. Andrebbe inoltre chiarito se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti. Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Considera infine opportuno prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà atto al sen. Angioni di aver riassunto efficacemente le risultanze del dibattito svoltosi nella precedente seduta, anche con il concorso del Sottosegretario Rughetti. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*v. allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

Atto n. 293

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, on. Montroni, ha illustrato il contenuto dello schema e si è svolto un ampio dibattito, nel corso del quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti.

Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede all'on. Montroni se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*), *relatore*, si limita anch'egli ad una illustrazione della parte dispositiva del parere, contenente tre osservazioni di carattere generale e tre osservazioni riferite a singoli articoli. Le tre osservazioni di carattere generale concernono l'opportunità di: prevedere in modo espresso la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare; introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti; assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente. Osservazioni specifiche riguardano poi l'opportunità di: estendere l'applicabilità del nuovo articolo 14, comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali; armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti previsti all'articolo 6 e quelli previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004; ri-

formulare la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore, che ha tenuto conto delle valutazioni emerse nella precedente seduta, e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*v. allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Atto n. 297

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, sottolinea l'importanza dello schema in esame, sul quale le Commissioni Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato stanno effettuando congiuntamente un ciclo di audizioni, alle quali sono invitati a partecipare anche i componenti della Commissione per la semplificazione. Chiudendosi presumibilmente domani il ciclo di audizioni, si riserva di illustrare lo schema e le risultanze delle audizioni stesse nella seduta che potrebbe tenersi martedì 21 giugno alle ore 11, invitando i colleghi ad utilizzare fin da ora la documentazione messa a disposizione della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater*
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento
disciplinare (Atto n. 292)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292);

rilevato che:

– il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, per dare una risposta tempestiva all'allarme suscitato nell'opinione pubblica da recenti episodi di assenteismo fraudolento;

– lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega perseguendo l'obiettivo di facilitare ed accelerare l'esercizio dell'azione disciplinare, rendendolo certo nei tempi di espletamento e di conclusione;

– l'articolo 1 dello schema di decreto apporta significative integrazioni all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici. In particolare:

– il nuovo comma 1-*bis* amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza, con la precisazione che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta e con previsione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio;

– i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* introducono un procedimento disciplinare accelerato nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio;

– il comma 3-*ter* dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-*bis*, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, trasmetta gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludere entro trenta giorni;

– il nuovo comma 3-*quater* prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-*bis* comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, allo scopo di procedere, ove ne ricorrano i presupposti, per danno di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;

– il nuovo comma 3-*quinqües* prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-*bis* comportino responsabilità disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio, nei casi in cui gli stessi omettano l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla condotta fraudolenta;

– tali ultime fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio;

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo intende sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato perseguito in particolare con la legge n. 124 del 2015 e con l'attuazione delle deleghe ivi previste;

– nel dare attuazione alla delega, che fa esclusivo riferimento alla responsabilità disciplinare, lo schema:

«da un lato prevede che, in presenza di una fattispecie ben delineata e circoscritta – la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione – il procedimento disciplinare debba comunque svolgersi e concludersi in tempi certi e rapidi, indipendentemente dal procedimento penale di accertamento del reato;

«dall'altro, incide anche sulla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente fraudolentemente assenteista (nuovo comma 3-*quater*) e sulla responsabilità penale del dirigente o del responsabile della struttura che non si attivi o non si attivi immediatamente per sanzionarne la condotta (nuovo comma 3-*quinqües*);

si tratta, in quest'ultimo caso, di previsioni che appaiono condivisibili nel merito, in quanto volte a sanzionare i comportamenti lesivi del buon andamento e dell'immagine della pubblica amministrazione, ma delle quali il Governo dovrebbe valutare la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalle disposizioni di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

– fare riferimento, nel preambolo, ad entrambe le disposizioni di delega in base alle quali lo schema è stato adottato: l'articolo 17, comma 1, lettera *s*), che riguarda la materia specifica della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, e l'articolo 16, che non solo detta le disposizioni procedurali, ma prevede anche l'emanazione di un testo unico, nel quale poi la materia dovrebbe confluire;

– esplicitare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-bis», che a seguito della sospensione cautelare dal servizio del dipendente, è corrisposto a quest'ultimo un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale;

– integrare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso «3-ter» con l'indicazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, anche mediante rinvio a termini contenuti in disposizioni esistenti, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il *dies a quo* di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, eventualmente valutando l'introduzione di un principio di contestualità tra provvedimento di sospensione e contestazione dell'addebito;

– chiarire, al comma 3-*quinquies*, se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti (se rappresenti, cioè, una possibilità o un obbligo per il collegio giudicante). Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

– prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293);

rilevato che:

il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto di 15 principi e criteri direttivi ispirati a obiettivi di semplificazione, certezza e riduzione dei tempi, partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento;

lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega introducendo alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi:

– la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

– la partecipazione delle amministrazioni statali tramite un unico rappresentante, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, senza poter incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela);

– l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendo che siano queste ultime a dover attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi;

visto che:

si pongono taluni problemi di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:

con riguardo al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

– il nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 fa riferimento al progetto preliminare e, in sua assenza, ad uno studio di fattibilità, mentre l'articolo 23 del codice ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto

definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

– l'articolo 27 del codice contiene una serie di richiami agli articoli vigenti della legge n. 241/1990, oggetto di modifica da parte dello schema in esame. In particolare, il comma 3 dell'articolo 27 fa, ad esempio, riferimento al vigente comma 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*, che però non trova corrispondenze nel nuovo testo previsto dallo schema in esame;

analogamente, l'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 59/2013 contiene, nella parte non abrogata dall'articolo 4 dello schema, riferimenti ai commi 6-*bis* e 8 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241/1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame;

considerato che:

la storia normativa della conferenza di servizi è molto stratificata: dal 1990, sono intervenute una decina di rivisitazioni e la conferenza di servizi ha mutato i suoi connotati. Nata come strumento eccezionale e improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, si presenta oggi come uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di superamento dei dissensi che in essa siano emersi;

lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche procedurali, sopra richiamate, volte da un lato a limitarne l'utilizzo e dall'altro lato a semplificarne lo svolgimento;

l'unica complicazione procedurale prevista – cioè la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte di tutte le amministrazioni dissenzienti, anche di livello infraregionale (nuovo articolo 14-*quinqüies*) – risponde alla logica di incentivare le possibilità di accordo in sede di conferenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in via generale, andrebbe valutata l'opportunità di:

– prevedere in modo espreso, come attualmente disposto dall'articolo 14-*ter*, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990, la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare, anche al fine di avere pieno accesso ai relativi atti;

– introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti;

– assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

con riguardo al nuovo articolo 14, comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di estenderne l'applicabilità – in un'ottica di concentrazione procedimentale – a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali, in modo da prevedere che per tutti i progetti sottoposti a VIA (sia statale, sia regionale), i necessari atti di assenso siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente, andrebbe verificata l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma, in quanto: non appare chiaro quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, anche visto che parte di esse vengono ora soppresse con l'integrale sostituzione dell'articolo 14-ter; «la speciale disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi», cui il citato periodo si riferisce, risulta superata alla luce della parte V del nuovo codice dei contratti pubblici (articoli 200-202 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

in relazione all'articolo 6 dello schema, andrebbe valutata l'opportunità di armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti ivi previsti e quelli previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

andrebbe, infine, valutata l'opportunità di riformulare la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che recepisce anche la direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE), cui fa riferimento il citato articolo 7.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 7 giugno 2016

Plenaria 25ª Seduta

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello della Guardia di Finanza, Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà conto del prossimo ciclo di audizioni e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani, mercoledì 8 giugno, alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 11,40)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede all'ammiraglio Albanese, comandante della Capitaneria di porto di Livorno all'epoca dei fatti, se ritenga che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, preciso che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dell'Ammiraglio Sergio Albanese, Comandante della Capitaneria del Porto di Livorno all'epoca dei fatti

L'ammiraglio ALBANESE presenta il suo percorso di carriera e ripercorre le sue vicende giudiziarie fino all'ordinanza di proscioglimento pronunciata dal Gip nel 1998, a seguito della sentenza di assoluzione del tribunale di Livorno riguardante il personale della Capitaneria di porto.

Fa riferimento ai suoi rapporti con alcuni ufficiali della Capitaneria di porto di Livorno, anche con riguardo alla tragedia del Moby Prince.

Richiama la relazione del collegio peritale del Tribunale che ha dedicato grande attenzione alla dinamica della collisione e alle condizioni di armamento del traghetto che hanno facilitato la propagazione dell'incendio.

Procede poi alla lettura di una relazione in cui ricostruisce le vicende della notte del 10 aprile 1991, dal suo arrivo a Livorno da La Spezia fino al giorno successivo. Fa riferimento ai mezzi impiegati nel soccorso. Specifica il ruolo dei rimorchiatori e i compensi che regolano la loro attività di rimorchio di navi alla deriva, con riferimento anche all'attracco del Moby Prince. Cita la presenza di nebbia nel porto e il traffico di pescherecci che ritornavano in anticipo dalle battute di pesca, proprio per la presenza di una nebbia che per la sua conformazione finiva per accecare i soccorritori e perfino i radar. Dichiaro che lo specchio di mare investito dalla tragedia era impraticabile per l'incendio e per la scarsa visibilità e rimarca come la propagazione dell'incendio abbia reso impossibile ogni soccorso al traghetto per mare o per cielo. Ricorda che l'incendio sul traghetto fu spento solo il giorno dopo, mentre furono necessari sette giorni per spegnere l'incendio scoppiato sulla petroliera e un tempo molto più lungo per bonificare il litorale toscano.

Con riguardo alla lettera dell'ammiraglio Francese, secondo cui un coordinamento dei soccorsi avvenne solo a partire dalle ore 5 del mattino seguente, ammette che tale coordinamento si debba riferire alla messa in sicurezza della petroliera.

Il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti su alcune dichiarazioni rilasciate nel tempo dall'audito.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone domande sui tempi di sopravvivenza delle vittime e sugli ufficiali della Capitaneria di porto cui ha fatto riferimento.

L'ammiraglio ALBANESE rammenta di non aver rilasciato più dichiarazioni dopo la conclusione dell'inchiesta ministeriale del 1991. Fornisce risposte sulla nebbia, sui compiti delle diverse autorità nel soccorso in mare e sulla dinamica della conclusione, affermando che il traghetto viaggiasse a una velocità di venti nodi. Ribadisce che era impossibile a chiunque salire a bordo del traghetto per prestare soccorso alle vittime, viste le condizioni dell'incendio.

Dichiara di aver avuto, alla Capitaneria di porto di Livorno, rapporti conflittuali con l'ufficiale Renato Roffi.

Il senatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) chiede di sospendere la seduta, visti i lavori concomitanti di altri organi del Senato e l'importanza dell'audizione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quale situazione abbia trovato l'auditore al suo arrivo alla Capitaneria di porto di Livorno.

L'ammiraglio ALBANESE nega che vi furono momenti di disorganizzazione, ricorda lo stato di preoccupazione dei suoi ufficiali e l'efficienza della sala operativa della Capitaneria nelle attività di coordinamento del soccorso.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede se in alcune zone del traghetto non sia arrivato l'incendio.

L'ammiraglio ALBANESE dichiara che alcune delle vittime non morirono per le ustioni, ma per soffocamento provocato dai fumi della combustione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede se l'auditore abbia intrattenuto rapporti con i suoi superiori quella notte.

L'ammiraglio ALBANESE risponde che in quelle ore era impegnato nel coordinamento delle operazioni di salvataggio e solo successivamente diede conto di quanto aveva fatto, come previsto da procedura.

La seduta termina alle ore 14.

